

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 16 agosto 2008

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

S O M M A R I O

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2007, n. 36.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 a legislazione vigente e programmatico Pag. 2

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
5 novembre 2007, n. 24-104/Leg.

Regolamento per l'esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione (articoli 71, 72 e 73 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)..... Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
20 novembre 2007, n. 25-105/Leg.

Nuova organizzazione delle verifiche periodiche obbligatorie a fini di sicurezza (art. 2, legge provinciale 9 febbraio 2007, n. 3)..... Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
21 novembre 2007, n. 26-106/Leg.

Regolamento di esecuzione dell'art. 28 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, concernente l'istituzione del canone per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche (COSAP) Pag. 10

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 ottobre 2007, n. 56.

Regolamento di esecuzione alla legge sulla tutela del paesaggio Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
5 novembre 2007, n. 57.

Semplificazione e accelerazione delle procedure contabili mediante utilizzo di sistemi ed evidenze informatiche..... Pag. 14

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
9 gennaio 2008, n. 06/Pres.

Regolamento concernente l'acquisizione di beni e servizi in economia del Servizio rapporti comunitari e integrazione europea della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali. Approvazione Pag. 15

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2007, n. 12.

Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna... Pag. 18

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2007, n. 36.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 a legislazione vigente e programmatico.*(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 53 del 31 dicembre 2007)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Bilancio annuale e pluriennale

1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse, nonché delle somme per entrate di ogni specie dovute alla Regione per l'esercizio finanziario 2008 rispettivamente per € 35.147.927.404,52 e per € 77.021.891.110,59 giusto lo stato di previsione delle entrate allegato alla presente legge.

2. Sono autorizzati per l'esercizio finanziario 2008 gli impegni e i pagamenti, secondo le leggi in vigore e secondo le norme contenute nei commi seguenti, rispettivamente per € 35.147.927.404,52 e € 77.021.891.110,59 giusto lo stato di previsione delle spese allegato alla presente legge.

3. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2008 con i prospetti ed elenchi allegati di cui all'art. 37 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione).

4. È approvato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e 15 della legge regionale n. 34/1978, il bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 nelle risultanze di cui al quadro di previsione delle entrate e al quadro di previsione delle spese allegati alla presente legge.

5. Sono altresì approvati i quadri generali riassuntivi del bilancio pluriennale 2008-2010 allegato alla presente legge.

6. Conformemente a quanto disposto dall'art. 3, commi da 16 a 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2004») come integrati dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), che ammette il ricorso all'indebitamento unicamente per finanziare gli investimenti quali risultano dall'elenco previsto all'art. 3, comma 18, della legge n. 350/2003, per gli interventi che potenzialmente fanno riferimento a beneficiari privati, la Regione è autorizzata ad assumere obbligazioni nella misura massima di € 113.381.560,16 per l'anno 2008, di € 88.411.388,80 per l'anno 2009 e di € 36.891.822,75 per l'anno 2010, coperti, per ogni anno di riferimento delle obbligazioni, dalle risorse disponibili generate dal risparmio pubblico e dalle maggiori entrate in capitale, come previsto nell'allegato quadro dimostrativo della copertura delle spese autonome e del rispetto del vincolo del ricorso al credito e comunque nella misura massima consentita dall'andamento degli accertamenti e degli impegni.

7. Il disavanzo di bilancio, da finanziare mediante la contrazione di mutui ai sensi dell'art. 38 della legge regionale n. 34/1978, è determinato per l'anno 2008 in € 2.157.227.673,43. Tale cifra è la risultante dei seguenti fatti contabili:

a) saldo negativo presunto dell'esercizio 2007, pari a € 1.300.000.000,00;

b) disavanzo dell'esercizio 2008 determinato in euro 857.227.673,43.

8. Tali mutui saranno stipulati con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi ad un tasso massimo del 5 per cento annuo e per una durata massima di ammortamento di anni trenta. Nel caso di operazioni di mutuo a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.

9. La Giunta regionale assume i mutui autorizzati con propria deliberazione, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 7 e 8. Le condizioni dei mutui di cui ai commi 7 e 8 e degli altri già assunti possono essere contrattate, anche ai fini della loro ristrutturazione, secondo condizioni più favorevoli e comunque per una durata non superiore a trent'anni in relazione alle mutate esigenze ed opportunità della Regione ai sensi dell'art. 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge finanziaria 2002»).

10. Gli ammortamenti dei mutui di cui al comma 7, non potranno decorrere da data anteriore al 1° dicembre 2008 per quanto riguarda la lettera a) «saldo negativo presunto dell'esercizio 2007». L'onere annuo derivante dagli ammortamenti dei mutui di cui al presente comma, valutato in € 64.707,00 per ogni milione di prestito contratto, è posto a carico dell'UPB 7.4.0.2.200, per quanto riguarda la quota interessi, e dell'UPB 7.4.0.6.207, per quanto riguarda la quota capitale, iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2008 e nel bilancio pluriennale per gli anni successivi.

11. La Regione, ai sensi dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è autorizzata a contrarre, in alternativa ai mutui di cui ai commi 7 e 8, prestiti obbligazionari.

12. In relazione a quanto disposto dal comma 11, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare l'emissione, alle migliori condizioni di mercato, di prestiti obbligazionari, determinando le condizioni e le modalità dell'operazione, ivi compresa l'eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del capitale oggetto del prestito obbligazionario.

13. Il rimborso del prestito obbligazionario è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti, alle previste scadenze. Su tali somme sarà istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito.

14. In relazione a tale garanzia, la Regione dà mandato al tesoriere di provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito, delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, autorizzandolo a tal fine ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio del prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo dovesse per qualsiasi causa venire meno o risultare insufficiente al pagamento delle somme necessarie al servizio del prestito, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.

15. La Giunta regionale pone in essere le procedure necessarie all'emissione del prestito obbligazionario, comprese quelle relative al mantenimento di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso. Per perseguire queste finalità la Giunta può avvalersi di advisors esterni con riconosciute esperienze internazionali.

16. All'onere valutato in € 300.000,00 di cui al comma 15, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse stanziati all'UPB 7.2.0.1.184 «Spese generali».

17. In relazione a quanto disposto dall'art. 45 della legge regionale n. 34/1978 e dall'art. 2 della legge regionale 10 dicembre 1992, n. 48 (Anticipazioni regionali sulle assegnazioni statali del fondo sanitario), la Giunta regionale è autorizzata per l'anno 2008 a contrarre anticipazioni per un importo non superiore a € 1.100.000.000,00 di cui € 1.000.000.000,00 per fronteggiare temporanee deficienze di cassa relative all'erogazione dei finanziamenti per il Servizio sanitario regionale. La relativa entrata e la spesa per il rimborso delle anticipazioni sono rispettivamente iscritte alle UPB 23 e 205.

18. Quale onere degli interessi passivi connessi alle anticipazioni di cui al comma 17, è altresì autorizzata la spesa complessiva di € 42.000.000,00, di cui € 40.000.000,00 riguardanti il settore sanitario, stanziata all'UPB 200.

19. Il fondo di riserva del bilancio di cassa è determinato per l'anno 2008 in € 3.500.000.000,00 stanziato all'UPB 7.4.0.1.301.

20. La Giunta regionale adotta i provvedimenti relativi ad attività non ancora trasferite alle aziende sanitarie locali (ASL) e che le leggi e i provvedimenti dello Stato o della Regione demandano, per l'anno 2008, alla competenza regionale. Qualora nel corso dell'anno 2008 tali attività siano trasferite alle ASL, si provvederà ad assicurare alle medesime, con delibera della Giunta regionale, il relativo finanziamento per

la parte di competenza. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad adottare provvedimenti di spesa per le attività di carattere strumentale allo svolgimento delle funzioni di competenza regionale.

21. In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) è autorizzata per il finanziamento del Servizio sanitario l'iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2008 di € 15.540.000.000,00 di cui:

a) € 15.272.000.000,00 per l'erogazione delle somme spettanti agli enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni del Servizio sanitario, stanziati alle UPB 256, 315 e 87;

b) € 228.000.000,00 per l'effettuazione degli interventi diretti di cui all'ultimo periodo del comma 20 in materia sanitaria, stanziati alle UPB 257 e 258;

c) € 40.000.000,00 quali oneri degli interessi passivi per anticipazioni riguardanti il settore sanitario di cui al comma 17, stanziati all'UPB 200.

22. La Giunta regionale è autorizzata, con proprie deliberazioni, a ripartire risorse, di cui al comma 21, tra gli enti che sul territorio regionale esercitano le funzioni del Servizio sanitario regionale. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad erogare accenti mensili, nelle more dell'approvazione di tali deliberazioni, e comunque nel limite complessivo di un dodicesimo del finanziamento complessivo del Servizio sanitario regionale.

23. Tra le UPB 315, 200, 256, 257, 258, e 87 relativamente alle somme del Servizio sanitario sono autorizzate per l'esercizio 2008 variazioni compensative ai sensi dell'art. 49, comma 2, della legge regionale n. 34/1978.

24. Qualora entro il termine dell'esercizio nel corso del quale sono stati stanziati i fondi relativi al finanziamento del Servizio sanitario regionale non sia possibile far luogo a tutto o in parte all'impegno delle spese di cui al comma 21, le stesse possono essere iscritte alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo in tutto o per le parti residuali; in tal caso si applicano le disposizioni e le procedure previste dall'art. 50 della legge regionale n. 34/1978.

25. In relazione al rinvio alla legge di bilancio per la quantificazione delle spese operative di carattere continuativo o ricorrente, disposto dalle leggi regionali ai sensi del comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 34/1978, sono autorizzate per l'esercizio finanziario 2008 le spese indicate all'allegato elenco A.

26. Per la realizzazione dei programmi di utilizzo dei fondi strutturali comunitari approvati dalla Commissione europea in attuazione del Regolamento (CE) n. 1080 del 5 luglio 2006 recante «Disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il Regolamento (CE) n. 1783/1999» la Regione assicura con legge di bilancio e successive variazioni il cofinanziamento di sua spettanza conformemente ai piani finanziari contenuti nei documenti di programmazione.

27. Il cofinanziamento regionale concorre, congiuntamente alle risorse comunitarie e statali, al finanziamento dei programmi di cui al comma 26, anche cumulato negli stessi capitoli, con fondi comunitari e statali eventualmente articolati per assi e misure.

28. Vista la decisione CE n. 3784/07 del 1º agosto 2007 con la quale è stato approvato il Piano operativo regionale (POR) FESR 2007-2013 Obiettivo «Competitività regionale e occupazione», come nella tabella allegata:

Cofin	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
FESR	57.161.058,00	29.483.773,00	30.102.020,00	30.732.611,00	31.375.855,00	32.031.944,00	210.887.281,00
Stato	86.743.467,00	44.742.431,00	45.680.635,00	46.637.007,00	47.613.717,00	48.609.350,00	320.027.209,00
Regione	294.228,00	151.763,00	154.946,00	158.191,00	161.502,00	164.880,00	1.085.510,00
Totale	144.198.753,00	74.377.967,00	75.937.604,00	77.528.429,00	79.151.074,00	80.806.173,00	532.000.000,00

Il sopradescritto programma finanziato dal FESR verrà attuato secondo il seguente schema.

Capitoli di entrata	Capitoli di spesa
4.4.200.7128 «Assegnazioni della CE per l'attuazione del programma FESR 2007-2013»	3.3.1.3.379.7131 «Spese per l'attuazione del programma FESR 2007-2013 ASSE 1 Innovazione ed economia della conoscenza»
4.3.191.7129 «Assegnazioni dello Stato per l'attuazione del programma FESR 2007-2013»	3.3.1.3.379.7132 «Spese per l'attuazione del programma FESR 2007-2013 ASSE 2 Energia» 3.3.1.3.379.7133 «Spese per l'attuazione del programma FESR 2007-2013 ASSE 3 Mobilità sostenibile»
4.5.204.7130 «Assegnazioni regionali per l'attuazione del programma FESR 2007-2013»	3.3.1.3.379.7134 «Spese per l'attuazione del programma FESR 2007-2013 ASSE 4 Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale» 3.3.1.3.379.7135 «Spese per l'attuazione del programma FESR 2007-2013 ASSE 5 Assistenza tecnica»

I capitoli di spesa sopra descritti potranno essere variati delle quote provenienti dalle assegnazioni statali e comunitarie, da iscriversi in bilancio con atto amministrativo.

29. La Regione, per dare copertura finanziaria della quota regionale di co-finanziamento, istituisce l'apposito capitolo di entrata 4.5.204.7130 vincolato, confluyente nei capitoli di spesa di cui al comma 28 destinati al finanziamento del Programma operativo FESR.

30. Al finanziamento della quota regionale si provvede destinando le risorse del capitolo autonomo di spesa 3.3.2.3.381.7136 «Cofinanziamento regionale per l'attuazione del programma FESR 2007-2013» da introitare sul capitolo d'entrata, di cui al comma 29.

31. Qualora, entro il termine dell'esercizio nel corso del quale i finanziamenti di cui al comma 26, non siano impegnati completamente, le disponibilità finanziarie che ne derivano possono essere reiscritte alla competenza dell'esercizio finanziario in corso o immediatamente successivo, nei limiti delle scadenze poste dai provvedimenti comunitari di approvazione dei programmi di cui al comma 26, applicando le disposizioni della legge regionale n. 34/1978, art. 50.

32. Le somme erogate ai soggetti beneficiari dei finanziamenti dei programmi di cui al comma 26, ed eventualmente recuperate, formano oggetto di contabilizzazione specifica in entrata e sono reiscritte in spesa nella competenza dei capitoli a valere sui quali sono state liquidate in origine.

33. Con la legge di bilancio vengono determinati gli stanziamenti annuali dei fondi per il finanziamento degli ulteriori programmi Comunitari.

34. Le spese e le entrate, per le quali le leggi regionali autorizzano la determinazione annuale con la legge di approvazione del bilancio, sono determinate per l'anno 2008 nell'importo risultante nell'allegato elenco B.

35. È allo stesso modo autorizzata, ai sensi dell'art. 50 della legge regionale n. 34/1978, la reiscrizione delle spese relative ad assegnazioni di fondi statali o della Unione europea con vincolo di destinazione specifica e delle altre spese per le quali la reiscrizione è già espressamente prevista da leggi regionali.

36. È autorizzata, ai sensi dell'art. 50, comma 2, e dell'art. 70-bis della legge regionale n. 34/1978, la reiscrizione in conto competenza 2008 della somma complessiva di € 394.501,00 corrispondente ad economie degli esercizi precedenti relative a contributi in annualità sui capitoli di spesa e per gli importi sotto indicati:

CAPITOLI	ECONOMIE DA REISCRIVERE
3.7.0.4.183.1305	21.465,00
3.7.0.4.183.2198	626,00
3.7.0.4.183.2296	13.595,00
3.7.0.4.183.2381	200.004,00
3.7.0.4.183.4032	229,00
3.7.0.4.183.4208	49.046,00
3.7.0.4.183.5327	6.205,00
3.7.0.4.183.5500	103.331,00
TOTALE	394.501,00

37. Fra le unità previsionali di base di cui all'allegato elenco E sono autorizzate per l'esercizio finanziario 2008 variazioni compensative ai sensi dell'art. 49, comma 2, della legge regionale n. 34/1978.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2008.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 29 dicembre 2007

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/506 del 19 dicembre 2007.

08R0094

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
5 novembre 2007, n. 24-104/Leg.

Regolamento per l'esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione (articoli 71, 72 e 73 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49 del 4 dicembre 2007)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto l'art. 43 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2306 di data 26 ottobre 2007 concernente l'approvazione del «Regolamento per l'esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione (articoli 71, 72 e 73 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)»;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Questo regolamento disciplina i servizi e gli interventi per l'esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione previsti dal Titolo V, Capo II, articoli 71, 72, 73, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), di seguito denominata «legge provinciale».

2. Ai fini di questo regolamento l'espressione «ambito territoriale di residenza» corrisponde ai territori risultanti dalla suddivisione del territorio provinciale effettuata ai sensi dell'art. 12 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

Art. 2.

Destinatari

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, sono ammessi a fruire dei servizi e degli interventi per l'esercizio del diritto allo studio elencati dall'art. 3, gli studenti che alla conclusione dell'anno scolastico e formativo frequentato abbiano un'età non superiore ai venti anni, e in particolare:

a) gli studenti residenti in provincia di Trento che frequentano le istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale, con riferimento a tutti gli interventi elencati all'art. 3;

b) limitatamente agli interventi previsti dall'art. 3, lettera e), gli studenti residenti in provincia di Trento che frequentano, nell'ambito del territorio nazionale presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative situate al di fuori della provincia, percorsi di istruzione e formazione non presenti nel territorio provinciale; in assenza di tale condizione l'ammissione agli interventi deve essere correlata alla sussistenza di giustificati motivi;

c) gli studenti non residenti in provincia di Trento che frequentano, anche temporaneamente, le istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale, purché non usufruiscano di analoghe agevolazioni e comunque limitatamente alla possibilità di fruizione degli interventi previsti dall'art. 3, lettere a), b), c), d) e h), fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 1.

Art. 3.

Servizi e interventi

1. Il diritto allo studio si realizza attraverso la fruizione dei servizi e degli interventi di seguito indicati:

a) servizio di mensa;

b) fornitura di libri di testo;

c) riconoscimento delle spese di convitto e alloggio;

d) copertura assicurativa;

e) concessione di assegni di studio;

f) concessione di borse di studio;

g) servizio di trasporto e facilitazioni di viaggio;

h) servizi residenziali per gli studenti che ricorrono a tali servizi in comuni diversi da quello di residenza nonché ogni altro intervento di tipo sociale idoneo a conseguire gli obiettivi previsti dall'art. 70 della legge provinciale individuato con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 4.

Servizio di mensa

1. Il servizio di mensa è assicurato agli studenti, che frequentano attività didattiche pomeridiane curricolari obbligatorie, nel limite del monte ore annuale del percorso scolastico o formativo frequentato, rispettivamente, per la scuola primaria, per la scuola secondaria e per la formazione professionale. Il servizio di mensa è attuato in alternativa al doppio servizio di trasporto, previa valutazione della consistenza effettiva dell'utenza e tenuto conto dell'articolazione strutturale e organizzativa delle istituzioni scolastiche e formative di riferimento. In ogni caso gli studenti che alloggiano fuori famiglia fruiscono del servizio di mensa per il pasto serale.

2. Possono altresì essere ammessi al servizio di mensa, al prezzo di costo, gli studenti che frequentano attività integrative o di ampliamento didattico, offerte dalle istituzioni scolastiche e formative, ulteriori rispetto al monte ore annuale, nonché gli studenti interessati a scambi scolastici o a programmi di ospitalità e gli studenti dei corsi per i quali è istituito il doppio trasporto. A tal fine l'ente competente verifica la compatibilità organizzativa in relazione alle singole esigenze.

3. Nell'ambito delle procedure per l'affidamento del servizio è assicurato il buon funzionamento dello stesso anche sotto i profili educativo, igienico e dietetico. Il servizio di mensa è comunque realizzato mediante la compartecipazione delle famiglie al costo del servizio stesso. Il regime tariffario è graduato in relazione alla capacità economica del nucleo familiare valutata secondo quanto disposto dall'art. 11.

4. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione indirizzi e criteri per l'applicazione dei commi 1, 2, e 3, con particolare riferimento:

a) alle caratteristiche dei dottori alimentari ai regimi dietetici e alle modalità di controllo del servizio di mensa;

b) alla definizione della tariffa massima applicabile su tutto il territorio provinciale, nonché alla graduazione del regime tariffario;

c) all'eventuale ammissione degli studenti ai sensi del comma 2;

d) alle modalità di verifica del servizio erogato, sia in termini qualitativi e quantitativi, sia in termini economici.

5. Gli studenti della formazione professionale iscritti a un percorso del macrosettore alberghiero e della ristorazione fruiscono del servizio di mensa nell'ambito delle attività didattiche e di laboratorio realizzate

dalle istituzioni formative frequentate alle medesime condizioni di partecipazione al costo del servizio previste per la generalità degli studenti del sistema educativo provinciale.

Art. 5.

Fornitura dei libri di testo

1. Agli studenti iscritti, nell'ambito del territorio provinciale, alla scuola primaria i libri di testo sono forniti gratuitamente in proprietà a cura dell'istituzione scolastica di riferimento.

2. Agli studenti iscritti, nell'ambito del territorio provinciale, alla scuola secondaria di primo grado i libri di testo sono forniti in comodato d'uso a cura dell'istituzione scolastica di riferimento.

3. Agli studenti iscritti, nell'ambito del territorio provinciale, al secondo ciclo di istruzione e formazione i libri di testo possono essere forniti in comodato d'uso a cura delle istituzioni scolastiche e formative di riferimento; sono esclusi dalla fornitura gli studenti iscritti ai corsi serali. Il comodato d'uso può essere attivato a partire dal primo anno di corso ed eventualmente è esteso in modo graduale agli anni successivi secondo modalità definite con deliberazione dalla Giunta provinciale. La predetta deliberazione può prevedere anche forme di compartecipazione economica da parte delle famiglie alla realizzazione del comodato d'uso dei libri di testo nel secondo ciclo di istruzione; in tale caso la contribuzione delle famiglie deve corrispondere a criteri di uniformità di trattamento validi per l'intero territorio provinciale, secondo quanto disposto dall'art. 11.

4. La famiglia può provvedere in proprio all'acquisto dei libri di testo, rinunciando al comodato d'uso, fermo restando l'obbligo di comunicazione preventiva all'istituzione scolastica e formativa di riferimento. Resta, in ogni caso, a carico delle famiglie la spesa per l'acquisto dei testi consigliati dalle istituzioni scolastiche e formative a corredo e complemento della dotazione di libri di testo.

5. Le famiglie ovvero gli studenti maggiorenni sono tenuti al risarcimento delle istituzioni scolastiche e formative in caso di utilizzo improprio ovvero in caso di mancata restituzione dei testi forniti in comodato d'uso.

6. Nei casi di trasferimento dello studente nel corso dell'anno scolastico ad altra istituzione scolastica o formativa ovvero nel caso di passaggio ad altro percorso di studi, è comunque assicurato il comodato d'uso dei libri di testo.

7. I libri di testo già assegnati in comodato d'uso possono essere ceduti in proprietà agli utenti a fronte del pagamento di un adeguato corrispettivo economico.

8. La Giunta provinciale stabilisce le modalità per l'attuazione di questo articolo, definendo in particolare:

a) i limiti massimi di spesa dei libri di testo per studente in riferimento a ciascun grado e percorso di studi;

b) le modalità di attuazione del comodato d'uso dei libri di testo nel secondo ciclo di istruzione e formazione;

c) le modalità organizzative per l'acquisto, la gestione e la fornitura, da parte delle istituzioni scolastiche e formative, dei libri di testo in comodato d'uso agli studenti delle scuole secondarie e della formazione professionale, in modo tale da assicurare l'uso per più anni scolastici dei testi adottati;

d) le eventuali forme di compartecipazione economica da parte delle famiglie alla realizzazione del comodato d'uso dei libri di testo nel secondo ciclo di istruzione. In tale caso la contribuzione delle famiglie deve corrispondere a criteri di uniformità di trattamento validi per l'intero territorio provinciale, secondo quanto disposto dall'art. 11. Le istituzioni scolastiche e formative introitano direttamente nel proprio bilancio tali contribuzioni;

e) le modalità e i criteri per il risarcimento nei casi di utilizzo improprio ovvero di mancata restituzione dei testi forniti in comodato d'uso;

f) le modalità di fruizione del comodato d'uso nei casi di trasferimento dello studente nel corso dell'anno scolastico ad altra istituzione scolastica o formativa ovvero nel caso di passaggio ad altro percorso di studi;

g) le condizioni per la cessione in proprietà alle famiglie dei testi già forniti in comodato d'uso, al fine della determinazione del corrispettivo economico da definire in particolare in relazione all'utilizzabilità didattica dei testi stessi.

9. Per gli studenti che frequentano istituzioni scolastiche e formative al di fuori del territorio provinciale e comunque nel territorio nazionale le spese per i libri di testo sono riconosciute dagli enti competenti nei limiti e secondo le modalità previsti dall'art. 7.

Art. 6.

Copertura assicurativa

1. La Provincia provvede alla copertura assicurativa dei bambini e delle bambine che frequentano la scuola dell'infanzia provinciale ed equiparata e degli studenti che frequentano le istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale per i rischi da infortunio e da responsabilità civile per danni causati a persone e a cose.

2. La Giunta provinciale stabilisce le condizioni di copertura assicurativa dei soggetti individuati dal comma 1 in relazione alle diverse tipologie di servizio educativo e ai diversi percorsi di istruzione e formazione, tenendo conto in particolare dei seguenti rischi:

a) infortuni sofferti durante la frequenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale nonché durante la partecipazione a manifestazioni e attività, previste dalla programmazione educativa di carattere culturale, sportivo e ricreativo ovvero presso imprese, ivi compreso il tragitto e l'eventuale trasporto da casa alla sede di svolgimento delle predette attività e manifestazioni e viceversa; i predetti rischi riguardano anche attività e manifestazioni organizzate direttamente dall'istituzione scolastica e formativa o da altri soggetti;

b) infortuni sofferti nell'ambito del servizio di mensa e, limitatamente agli studenti della formazione professionale, di convitto;

c) responsabilità civile per i danni cagionati a persone o a cose nell'ambito della partecipazione alle attività di cui alle lettere a) e b);

d) infortuni sofferti da studenti portatori di handicap frequentanti centri educativi o terapeutici che utilizzano servizi istituiti ai sensi dell'art. 12 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento), durante il trasporto a cura della Provincia da e verso tali centri.

Art. 7.

Assegni di studio

1. Agli studenti residenti in provincia di Trento che frequentano istituzioni scolastiche e formative possono essere concessi assegni di studio destinati alla copertura, anche parziale, delle seguenti spese, purché effettivamente sostenute:

a) convitto e alloggio, compresi i servizi residenziali;

b) mensa;

c) trasporto;

d) libri di testo;

e) tasse di iscrizione e rette di frequenza.

2. Le spese relative al comma 1, lettera a), possono essere riconosciute agli studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale, ovvero presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e istituzioni formative con sede fuori provincia, tenendo in ogni caso conto della distanza dal luogo di residenza e di obiettive difficoltà di trasporto, nonché di particolari condizioni di carattere sociale e familiare e dell'eventuale assenza dei medesimi percorsi di istruzione e formazione presso istituzioni scolastiche e formative vicine al luogo di residenza.

3. Le spese relative al comma 1, lettere b), c) e d), possono essere riconosciute agli studenti iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e istituzioni formative, con sede fuori provincia, per la frequenza di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale.

4. Le spese relative al comma 1, lettera e), comprendono le tasse di iscrizione a istituzioni scolastiche e formative provinciali. Tali spese possono essere riconosciute agli studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali nonché presso istituzioni scolasti-

che statali e istituzioni formative con sede fuori provincia per la frequenza di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale.

5. Gli assegni di studio possono essere concessi agli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione che si iscrivono per la prima volta alla classe prima del ciclo frequentato, ovvero che abbiano conseguito la promozione alla classe frequentata nell'anno scolastico a cui si riferisce l'intervento, fatta salva la possibilità di riconoscere comunque l'intervento per gravi e documentati motivi di carattere temporaneo.

6. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'attribuzione degli assegni di studio individuando, in particolare:

a) la condizione economica del nucleo familiare dello studente, secondo quanto disposto dall'art. 11, ai fini dell'accesso ai benefici e della graduazione dei medesimi;

b) gli importi minimi e massimi degli assegni di studio;

c) eventuali criteri di merito scolastico in aggiunta a quelli previsti dal comma 5.

Art. 8.

Borse di studio

1. La Provincia può concedere borse di studio agli studenti residenti in provincia, frequentanti le istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale, che abbiano un'età non superiore ai diciotto anni. Le borse di studio sono destinate a prevenire il rischio di abbandono scolastico e formativo a causa del disagio economico familiare.

2. Per sostenere la frequenza e per prevenire il rischio di abbandono la Provincia può concedere borse di studio anche a studenti fino al ventitreesimo anno di età, iscritti ad un percorso del secondo ciclo di istruzione e formazione del sistema educativo provinciale, per il conseguimento del diploma conclusivo del percorso di studi frequentato. Tali interventi possono essere prorogati fino al venticinquesimo anno di età in relazione al risultato scolastico e formativo.

3. Per il conferimento delle borse di studio di cui al comma 1 è considerata la condizione economica del nucleo familiare secondo quanto disposto dall'art. 11. Per gli studenti meritevoli l'importo della borsa di studio spettante, sulla base della valutazione della condizione economica, è incrementato fino ad un massimo del cinquanta per cento in relazione ai risultati finali conseguita nell'anno scolastico e formativo precedente quello a cui si riferisce il beneficio.

4. Per il conferimento delle borse di studio di cui al comma 2 è considerata solo la condizione economica del nucleo familiare, secondo quanto disposto dall'art. 11.

5. La Giunta provinciale adotta criteri e modalità per la concessione delle borse di studio di cui ai commi 1 e 2 ed in particolare definisce, in relazione alle borse di studio di cui al comma 1, le soglie di merito per l'applicazione degli incrementi previsti dal comma 3.

6. La Provincia può concedere borse di studio agli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione per solo merito eccezionale. A tal fine la Giunta provinciale adotta i criteri e le modalità per la concessione delle borse di studio, con particolare riferimento alla determinazione del merito scolastico nonché del numero e dell'ammontare massimi delle borse di studio stesse. Successivamente, al fine della concessione delle borse di studio, la Provincia acquisisce dalle istituzioni scolastiche e formative le proposte di conferimento delle stesse che sono valutate da una commissione tecnica composta da tre esperti del sistema educativo e formativo nominati dalla Provincia stessa. La concessione delle borse di studio previste da questo comma può essere prorogata per la frequenza del percorso di studi universitari, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dalla Giunta provinciale, ma non è cumulabile con le borse di studio concesse nell'ambito del diritto allo studio universitario e con le provvidenze previste dall'art. 59 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20.

Art. 9.

Servizio di trasporto

1. La Provincia garantisce il servizio di trasporto scolastico agli studenti aventi la residenza o il domicilio nel territorio provinciale o nei comuni limitrofi nel rispetto di quanto disposto dalla legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento).

2. Il servizio di trasporto scolastico è attuato attraverso i seguenti interventi e principi:

a) organizzazione di un trasporto anche in forma speciale a favore degli studenti del primo ciclo di istruzione, istituito secondo i criteri individuati dalla Giunta provinciale;

b) applicazione di una disciplina di riduzione delle tariffe a carico delle famiglie per l'accesso al servizio di trasporto scolastico da parte degli studenti del primo ciclo e del secondo ciclo, adottata dalla Giunta provinciale sulla base di criteri che tengono conto della condizione economica del nucleo familiare, secondo quanto stabilito dall'art. 11;

c) erogazione di facilitazioni di viaggio nel caso di impossibilità di fruizione, da parte dello studente, di un servizio di trasporto ai fini della frequenza scolastica. Tale facilitazione consiste in un contributo forfetario da corrispondere alla famiglia in base alla distanza tra il luogo di residenza o di domicilio dello studente e il più vicino punto di raccolta del mezzo pubblico usufruibile per il raggiungimento della sede scolastica o formativa, secondo criteri e parametri individuati dalla Giunta provinciale che tengano conto della condizione economica del nucleo familiare, secondo quanto disposto dall'art. 11.

Art. 10.

Servizi residenziali

1. Sono servizi residenziali le soluzioni di alloggio alternative ai convitti e con vigilanza per i soggetti minorenni, organizzate dagli enti competenti a favore degli studenti che frequentano istituzioni scolastiche o formative del sistema educativo provinciale non presenti nell'ambito territoriale di residenza. Tali servizi, destinati a soddisfare un'utenza numericamente molto contenuta, non contemplano necessariamente il servizio di mensa.

2. I servizi residenziali possono essere organizzati direttamente o a mezzo di convenzioni. I costi del servizio sono a carico delle famiglie beneficiarie, fermo restando la possibilità per gli enti competenti di partecipare al costo del servizio stesso; a tal fine la Giunta provinciale adotta i criteri generali per l'attivazione e l'accesso ai servizi.

3. La spesa sostenuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi residenziali deve considerarsi ammissibile ai fini della concessione degli assegni di studio previsti dall'art. 7 e secondo le condizioni ivi previste.

Art. 11.

Parametri per la definizione della capacità economica

1. Ai fini dell'individuazione della capacità economica della famiglia, la Giunta provinciale, in applicazione delle disposizioni dettate ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale n. 3 del 1993, individua, con riferimento a ciascun servizio e intervento, i parametri di valutazione della stessa e definisce in particolare:

a) le caratteristiche di composizione del nucleo familiare da prendere in considerazione;

b) gli specifici strumenti di agevolazione in relazione al numero di figli che frequentano percorsi di istruzione e formazione professionale;

c) la ponderazione del reddito e del patrimonio dei diversi componenti il nucleo familiare;

d) le franchigie da applicare agli elementi patrimoniali, al fine di determinare il patrimonio netto da valutare;

e) il rapporto di conversione degli elementi patrimoniali netti in reddito equivalente.

Art. 12.

Norme transitorie

1. Questo regolamento trova applicazione con riferimento agli interventi e ai servizi a valere dall'anno scolastico 2008/2009. Per l'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore di questo regolamento continua ad applicarsi la disciplina vigente prima di tale data; tuttavia per il medesimo anno scolastico trovano immediata applicazione le disposizioni dell'art. 5.

2. Fino alla data individuata ai sensi dell'art. 8, comma 13, della legge provinciale n. 3 del 2006, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dalle leggi provinciali 10 agosto 1978, n. 30, 3 settembre 1987, n. 21, ancorché abrogati, in relazione all'individuazione dei soggetti competenti all'erogazione dei servizi e degli interventi nonché in relazione agli strumenti di programmazione ed attuazione degli interventi stessi e per le relative procedure di finanziamento. Resta fermo quanto specificamente attribuito alle istituzioni scolastiche e formative.

3. Fino a quando non sia attivato il comodato d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 3, le spese per i libri di testo degli studenti frequentanti percorsi del secondo ciclo nel sistema educativo provinciale possono essere riconosciute nell'ambito delle provvidenze previste dall'art. 7.

Art. 13.

Abrogazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12, commi 1 e 2, dalla data di entrata in vigore di questo regolamento sono abrogate le seguenti norme:

a) legge provinciale 9 settembre 1963, n. 10 (Assicurazione contro gli infortuni a favore degli alunni delle scuole preelementari e dell'obbligo scolastico della provincia di Trento);

b) legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 (Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori);

c) art. 4 (Estensione assicurazioni previste dalla legge provinciale 9 settembre 1963, n. 10) della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8;

d) legge provinciale 20 maggio 1980, n. 12 (Modifiche alla legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 concernente interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori);

e) art. 4 (Funzioni in materia di assistenza scolastica) della legge provinciale 1° settembre 1980, n. 30;

f) art. 1 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15 (Modificazioni alla legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 e nuove provvidenze a favore dei soggetti portatori di handicap nell'ambito del diritto allo studio);

g) art. 5 (Modifica alle disposizioni sull'assicurazione degli alunni nelle scuole) della legge provinciale 17 ottobre 1986, n. 28;

h) articoli 25 e 26 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale);

i) legge provinciale 6 maggio 1988, n. 19 (Modifica dell'art. 5 della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 come modificato dall'art. 1 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15 concernente servizi di mensa);

j) art. 32, comma 2 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige);

k) art. 56 (Assegni di studio), capo VII, titolo IV della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14;

l) articoli 37 (Modifiche alla legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 (Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori));

m) art. 86 (Modifiche alla legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 «Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori») della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;

n) il numero 3, tabella A del decreto del Presidente della Giunta regionale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg. (Regolamento concernente l'individuazione degli strumenti e la definizione dei criteri per la programmazione settoriale in attuazione dell'art. 17 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4);

o) articoli 50 (Modificazioni agli articoli 7 e 8 della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 «Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori») e 56, comma 2 (Modificazioni alla legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 «Ordinamento della formazione professionale») della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;

p) art. 20 (Disposizioni in materia di istruzione e di formazione professionale) della legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5;

q) art. 21 (Modificazione dell'art. 1 della legge provinciale 9 settembre 1963, n. 10 «Assicurazione contro gli infortuni a favore degli alunni delle scuole pre-elementari e dell'obbligo scolastico della provincia di Trento») della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4.

Questo decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 5 novembre 2007

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2007, registro n. 1, foglio n. 22

(Omissis)

08R0023

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
20 novembre 2007, n. 25-105/Leg.

Nuova organizzazione delle verifiche periodiche obbligatorie a fini di sicurezza (art. 2, legge provinciale 9 febbraio 2007, n. 3).

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 52/1-11 del 27 dicembre 2007)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

Visto l'art. 2 della legge provinciale 9 febbraio 2007, n. 3, concernente «Prevenzione delle cadute dall'alto e promozione della sicurezza sul lavoro»;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2432 di data 9 novembre 2007, con la quale è stato approvato il presente regolamento;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità della disciplina

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione delle verifiche periodiche di macchine, impianti e apparecchi previste dalle norme di sicurezza da esso individuate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 della legge provinciale 9 febbraio 2007, n. 3, di seguito indicata come «legge», al fine di garantire l'effettiva e puntuale esplicazione nei tempi stabiliti di tutte le verifiche da effettuare obbligatoriamente sul territorio provinciale, aumentando il livello di sicurezza connesso con l'uso di dette attrezzature; di introdurre un adeguato coordinamento pubblico del sistema delle verifiche, prevedendo allo scopo standard di qualità e indirizzi tecnici, nonché controlli a campione sulla corretta effettuazione delle verifiche affidate a soggetti privati, in grado di assicurare omogeneità e pari efficacia di tutte le verifiche svolte; di assicurare il miglior utilizzo delle risorse dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari destinate alla sicurezza e di mettere i soggetti tenuti a far effettuare le verifiche in condizione di rispettare più agevolmente ed efficacemente gli obblighi a loro carico.

Art. 2.

Verifiche di competenza degli esperti verificatori

1. Salvo quanto previsto dall'art. 3, le verifiche di attrezzature previste dalle norme di sicurezza, attualmente affidate in via esclusiva all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, sono effettuate da esperti iscritti in un apposito elenco provinciale degli esperti verificatori costituito presso l'Azienda medesima.

2. Le attività relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'elenco provinciale e alla tenuta dello stesso sono svolte dalle competenti strutture dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Art. 3.

Verifiche di competenza dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari

1. Rimangono di competenza esclusiva dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari le verifiche periodiche delle attrezzature individuate con deliberazione della Giunta provinciale assunta in attuazione dell'art. 2, comma 3 della «legge» per il miglior perseguimento delle finalità della nuova disciplina dell'organizzazione delle verifiche.

2. Sono altresì effettuate dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari le verifiche periodiche di attrezzature della Provincia e di enti o agenzie provinciali, nonché di altri enti pubblici, anche non rientranti fra quelle riservate alla sua competenza esclusiva, ove l'Azienda sia in grado di provvedere entro i termini previsti dalla specifica normativa. L'Azienda approva criteri e modalità per l'effettuazione delle predette verifiche; ove la stessa reputi di non essere in grado di provvedere entro i termini previsti, ne informa l'ente o l'agenzia interessata preventivamente e, comunque, almeno novanta giorni prima della scadenza del termine affinché possa rivolgersi a un esperto verificatore iscritto nell'elenco provinciale o, se del caso, agli altri soggetti competenti a effettuare verifiche ai sensi di disposizioni normative statali.

3. L'Azienda provvede inoltre a effettuare le verifiche di attrezzature, anche non rientranti fra quelle riservate alla sua competenza esclusiva, su richiesta di ogni altro soggetto, qualora l'interessato compri l'impossibilità di effettuare le medesime entro i termini previsti dalla normativa che le concerne per indisponibilità di esperti verificatori iscritti nell'elenco provinciale o di altri soggetti competenti a effettuare verifiche ai sensi di disposizioni normative statali. L'Azienda adotta appositi criteri ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di incidenti o infortuni o in presenza di altre analoghe circostanze di assoluta necessità di provvedere.

Art. 4.

Effetti dell'iscrizione nell'elenco provinciale degli esperti verificatori

1. Gli esperti verificatori iscritti nell'elenco provinciale effettuano le verifiche periodiche delle tipologie di attrezzature previste dalle norme di sicurezza, in relazione alle quali l'iscrizione stessa è stata disposta.

2. Gli esperti verificatori iscritti nell'elenco svolgono le funzioni inerenti le verifiche di competenza, per le quali sono stati iscritti, per ogni effetto che le norme collegano con l'effettuazione delle stesse. La Giunta provinciale approva la modulistica per l'esercizio delle funzioni degli esperti verificatori e dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

3. Nulla è innovato per quanto concerne la disciplina sostanziale delle singole verifiche nonché per le competenze in ordine all'effettuazione delle verifiche già riconosciute dalle norme vigenti a soggetti diversi dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari o che dovessero essere attribuite in futuro, anche in parte, a soggetti privati in base a disposizioni normative statali, in tale ultimo caso, fatto salvo l'eventuale adeguamento formale delle disposizioni dettate dal presente regolamento o dalla deliberazione della Giunta provinciale assunta in attuazione dell'art. 2, comma 3 della «legge», si applicano direttamente le norme statali.

Art. 5.

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco provinciale

1. Per l'iscrizione nell'elenco provinciale è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- a) laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
- b) laurea in ingegneria della sicurezza e protezione o in scienze della sicurezza e protezione;
- c) altri titoli di studio previsti dall'art. 10 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.

2. Per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 è richiesto anche il possesso dei requisiti per poter svolgere l'attività di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 oppure, in alternativa, il possesso dei requisiti per poter svolgere l'attività di responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale, secondo i criteri previsti dall'art. 8-bis del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

3. Per l'iscrizione nell'elenco provinciale è altresì richiesto il conseguimento dell'apposita formazione, con il superamento dei relativi esami finali, ai sensi degli articoli 6 e 7. La Provincia si può avvalere, per l'effettuazione della formazione e degli esami, delle professionalità presenti nell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

4. Per mantenere l'iscrizione nell'elenco provinciale è richiesto che l'interessato frequenti almeno ogni cinque anni un corso di aggiornamento organizzato dalla Provincia per un numero di ore di insegnamento complessivamente non minore di 20 ore, finalizzato ad aggiornare le conoscenze per l'effettuazione delle verifiche delle attrezzature per cui è stata disposta l'iscrizione. Una volta disposta la decadenza dell'iscrizione per la mancanza dei requisiti indicati, l'eventuale reinscrizione nell'elenco provinciale è soggetta alle norme per la prima iscrizione previste dal comma 3.

Art. 6.

Formazione degli esperti verificatori

1. La formazione per l'iscrizione nell'elenco provinciale è organizzata dalla Provincia in relazione alle verifiche di specifiche tipologie di attrezzature, per un numero di ore di insegnamento complessivamente non minore di 40. Ai fini dell'ammissione all'esame finale, la frequenza della formazione non può essere inferiore al 90 per cento delle ore di lezione.

2. Il programma della formazione riguarda gli argomenti di seguito indicati:

- a) le responsabilità del verificatore;
- b) le attrezzature soggette a verifica in base alle norme di sicurezza;
- c) le norme che disciplinano la costruzione, il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature;
- d) gli obblighi di denuncia e di verifica;
- e) gli organi di vigilanza e le competenze dell'ISPESL (Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro);
- f) le tipologie e i componenti delle attrezzature;
- g) gli elementi distintivi di ogni categoria di attrezzature;
- h) i rischi presenti nell'utilizzo e nella movimentazione dei carichi;
- i) pericoli derivanti dalla corrente elettrica: provvedimenti di partezione e norme;
- j) i pericoli derivanti dalle cariche elettrostatiche;
- k) le norme e gli obblighi inerenti l'attività svolta dagli esperti verificatori;
- l) le tecniche di comunicazione;
- m) esercitazioni pratiche di verifiche.

Art. 7.

Esami per l'iscrizione nell'elenco provinciale

1. L'esame finale, da effettuare al termine della formazione finalizzata all'iscrizione nell'elenco provinciale, consiste in una prova scritta e una orale volte ad accertare le conoscenze e le competenze acquisite in relazione alle tipologie di verifiche per le quali la formazione è stata organizzata.

2. Per conseguire l'idoneità all'iscrizione nell'elenco, il candidato deve riportare, per ciascuna prova di esame, una votazione non inferiore a ventuno trentesimi.

3. Le modalità per lo svolgimento dell'esame, per la proclamazione dei risultati e per la successiva iscrizione dei candidati sono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, assunta sentita l'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

4. L'esame finale e la formazione di cui all'art. 5, commi 2 e 3, e all'art. 6 non sono richiesti a coloro che, non più in servizio, abbiano svolto per almeno 5 anni nel decennio precedente alla data di richiesta di iscrizione nell'elenco provinciale, le mansioni oggetto del presente regolamento presso Pubbliche amministrazioni competenti alla effettuazione delle verifiche, in relazione alle singole tipologie di attrezzature oggetto del presente regolamento.

Art. 8.

Ammissione diretta agli esami

1. Sono ammessi all'esame finale per l'iscrizione nell'elenco provinciale, senza l'obbligo di frequenza dei corsi previsti dall'art. 5, commi 2, e della formazione, prevista dagli articoli 5 comma 3, e 6 del presente regolamento, i soggetti iscritti per almeno 5 anni, nel decennio precedente l'indizione degli esami, all'albo degli esperti della sicurezza della Provincia autonoma di Bolzano per l'effettuazione delle verifiche periodiche, in relazione alle medesime tipologie di attrezzature per le quali la formazione è stata organizzata.

Art. 9.

Obblighi e incompatibilità degli esperti verificatori

1. Gli esperti verificatori iscritti nell'elenco provinciale sono tenuti a organizzare la propria attività secondo standard di qualità tecnici e amministrativi stabiliti dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari e ad autocertificare all'Azienda stessa l'effettivo conseguimento dei medesimi standard prima dell'inizio dell'attività e, periodicamente, almeno ogni cinque anni o quando richiesti.

2. Gli esperti verificatori, oltre a osservare tutte le prescrizioni che l'Azienda medesima riterrà necessario impartire per lo svolgimento delle funzioni loro affidate, sono tenuti a usare la modulistica stabilita, a conservare scrupolosamente tutti gli atti relativi alle verifiche effettuate per almeno tre anni dalla loro effettuazione e a mettere senza ritardo gli stessi a disposizione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, quando richiesti.

3. Gli esperti verificatori, entro la fine di ogni semestre, provvedono a trasmettere all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, secondo modalità dalla stessa definite, l'elenco delle verifiche svolte nel semestre, al fine di permettere la costruzione di banche dati per fini statistici nonché l'individuazione triennale delle attrezzature di cui agli articoli 25, 131, 194 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (gru e apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg, ponti mobili e sospesi, scale aeree e idroestrattori) e all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 (argani di ponti sospesi) oggetto di verifica dell'Azienda.

4. L'effettuazione delle verifiche da parte degli esperti verificatori avviene in rapporto di terzi ed è incompatibile con lo svolgimento, nei due anni solari precedenti e successivi alla verifica, di qualsiasi attività inerente la progettazione, la costruzione, la vendita, il noleggio e la manutenzione relativa alla tipologia di attrezzatura da verificare.

Art. 10.

Indirizzi tecnici per l'effettuazione delle verifiche

1. Oltre a individuare gli standard di qualità di cui all'art. 9, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari approva gli indirizzi tecnici da osservare, ferme restando le norme tecniche in vigore, per l'effettuazione delle verifiche periodiche da parte dei funzionari dell'Azienda, degli esperti verificatori iscritti nell'elenco provinciale e degli altri soggetti competenti in base a disposizioni normative statali.

2. Gli indirizzi tecnici sono finalizzati ad assicurare la migliore sicurezza ottenibile con l'uso dei criteri di valutazione e delle tecnologie a disposizione, nonché omogeneità di comportamenti e di valutazioni da parte di tutti i soggetti.

3. Gli standard e gli indirizzi tecnici sono portati a conoscenza di tutti gli operatori interessati e della generalità dei cittadini da parte dell'Azienda con le modalità ritenute più opportune.

Art. 11.

Controlli a campione delle verifiche e cancellazione dall'elenco

1. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari provvede a effettuare, con cadenza annuale, controlli a campione per la valutazione del corretto adempimento degli obblighi a carico dei titolari delle attrezzature e di quelli posti a carico dei soggetti chiamati a effettuare le verifiche periodiche anche in base a competenze loro riconosciute da disposizioni normative statali.

2. In tutti i casi in cui l'Azienda rilevi durante il periodo di validità della verifica, anche nel corso della normale attività di vigilanza, la non osservanza delle disposizioni che concernono le verifiche o degli indirizzi tecnici da essa stabiliti ai sensi dell'art. 10, essa redige verbale di «non regolarità» della verifica e lo porta a conoscenza del soggetto titolare dell'attrezzatura verificata, trasmettendogliene copia; l'utilizzo dell'attrezzatura rimane vietato fino all'effettuazione di una nuova verifica.

3. In caso di accertamento di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 9 o di non regolarità di verifiche di esperti verificatori, l'Azienda dispone, nei casi e con le modalità preventivamente stabiliti con atto del direttore generale pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione, la cancellazione temporanea o, nei casi più gravi o ripetuti, definitiva dall'elenco provinciale degli esperti verificatori.

Art. 12.

Compensi spettanti agli esperti verificatori

1. Ferma restando la possibilità di determinare liberamente le relative tariffe, i compensi che gli esperti verificatori iscritti nell'elenco provinciale possono richiedere per l'esplicazione della propria attività non possono superare una maggiorazione del 50 per cento delle tariffe che risultano applicabili per le corrispondenti prestazioni da parte dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Art. 13.

Progressivo adeguamento dell'organizzazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari

1. Rientra negli obiettivi di prioritaria importanza dell'Azienda il progressivo adeguamento della propria organizzazione e della propria attività al raggiungimento dell'obiettivo di dare piena attuazione alla disciplina prevista dal presente regolamento e di garantire l'effettuazione delle verifiche periodiche necessarie per le esigenze del territorio provinciale entro i termini previsti dalla specifica normativa che le concerne.

2. In tutti i casi in cui, tenuto conto dei tempi necessari per la progressiva attivazione a regime dell'elenco provinciale, non sia possibile garantire la copertura delle totalità delle verifiche necessarie sul territorio provinciale, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari fissa le per-

centuali minime delle verifiche la cui effettuazione è da essa garantita con le risorse che le è possibile utilizzare. L'applicazione del presente comma esclude, per le verifiche in esso contemplate, l'operatività di quanto previsto dal primo periodo dell'art. 3, comma 3.

Art. 14.

Norme transitorie e finali

1. Le norme del presente regolamento concernenti le competenze degli esperti verificatori vengono attivate gradualmente secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta provinciale in relazione al progressivo espletamento dei corsi di formazione degli esperti e degli esami relativi e all'avvenuta iscrizione di esperti verificatori nell'elenco provinciale.

2. Le verifiche delle attrezzature cui si riferiscono in generale le disposizioni del presente regolamento sono quelle previste dalle norme di seguito indicate:

a) articoli 25, 131 e 194 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, in materia di scale aeree a inclinazione variabile, di ponti mobili sviluppabili, di ponti sospesi muniti di argano, di idroestrattori a forza centrifuga, nonché di gru e apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg.;

b) art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, in materia di argani per ponti sospesi;

c) decreto ministeriale 4 marzo 1982, in materia di ponteggi sospesi motorizzati;

d) articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in materia di ascensori e montacarichi;

e) decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi;

f) decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n. 329 in materia di apparecchi a pressione e di generatori di vapore;

g) decreto ministeriale 1° dicembre 1975, in materia di generatori di calore per impianti di riscaldamento.

3. Con la dizione: «attrezzature» il presente regolamento si riferisce a tutte le macchine, gli impianti e gli apparecchi comunque soggetti a verifiche periodiche in base alle norme indicate nel comma 2.

4. La formazione degli esperti verificatori, prevista dal presente regolamento, è compresa nel Programma triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario di cui all'articolo 43 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 20 novembre 2007

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2007, registro n. 1, foglio n. 23.

(Omissis)

08R0080

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 novembre 2007, n. 26-106/Leg.

Regolamento di esecuzione dell'art. 28 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, concernente l'istituzione del canone per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche (COSAP).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 27 dicembre 2007)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto l'art. 28 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2503 di data 16 novembre 2007 concernente l'approvazione del «Regolamento di esecuzione dell'art. 28 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 concernente l'istituzione del canone per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche»,

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. In attuazione dell'art. 28 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, il presente regolamento disciplina il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche della provincia.

Art. 2.

Ambito di applicazione del canone

1. Sono soggette al canone le occupazioni, permanenti o temporanee, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio stradale e al patrimonio indisponibile funzionale alla viabilità della provincia. Sono soggette al canone anche le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. Il canone previsto dal presente regolamento si applica altresì alle occupazioni, permanenti o temporanee, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio dello Stato-ramo strade, per le quali sono state delegate alla Provincia le funzioni in materia di viabilità, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche).

3. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, con o senza costruzione di manufatti o di impianti, aventi durata non inferiore ad un anno.

4. Sono temporanee le occupazioni effettuate, anche con manufatti o impianti, di durata inferiore all'anno.

Art. 3.

Esenzioni

1. Non sono soggette al pagamento del canone:

a) le occupazioni con balconi, verande, bow windows e analoghi infissi di carattere stabile, nonché con tende solari poste a copertura dei balconi;

b) le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili;

c) le occupazioni effettuate da e per conto dello Stato, delle regioni, delle province, degli enti locali, a condizione che tali enti abbiano previsto la stessa esenzione a favore della Provincia autonoma di Trento;

d) le occupazioni effettuate da e per conto di enti religiosi finalizzate all'esercizio di culti ammessi nello Stato;

e) le occupazioni effettuate, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, da e per conto degli enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);

f) le occupazioni effettuate con le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché con le tabelle che interessano la circolazione stradale, con gli orologi di pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e con le aste delle bandiere istituzionali;

g) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei parcheggi ad esse assegnati;

h) le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree pubbliche a ciò destinate;

i) gli accessi, le diramazioni e gli innesti;

j) le occupazioni con innesti, allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, salvo quanto previsto dall'art. 10;

k) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;

l) le occupazioni con impianti adibiti a servizio pubblico nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o autorizzazione o successivamente, la devoluzione gratuita alla Provincia alla scadenza;

m) le occupazioni permanenti o temporanee del sottosuolo con condutture idriche ed impianti elettrici connessi alle stesse necessari per l'attività agricola nei comuni classificati montani ai sensi della vigente normativa;

n) le occupazioni effettuate con specchi parabolici;

o) fino all'anno 2016 incluso, le occupazioni realizzate dai soggetti previsti dall'art. 19 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, che realizzano l'infrastruttura funzionale alla creazione di una rete di comunicazione elettronica finalizzata all'erogazione di servizi ad alto contenuto tecnologico;

p) le occupazioni di entità inferiore a 0,50 metri quadrati o lineari.

Art. 4.

Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione degli spazi e delle aree indicati dall'art. 2 o, nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 5, dal soggetto che occupa abusivamente tali spazi ed aree.

Art. 5.

Occupazioni abusive

1. Si considerano abusive le occupazioni effettuate senza il previsto atto di concessione o di autorizzazione, o quando questo sia scaduto e non sia intervenuto il rinnovo o la proroga, o sia stato revocato.

2. Si considerano altresì abusive le occupazioni esercitate in contrasto con le modalità o gli obblighi previsti nell'atto di concessione o di autorizzazione.

3. L'occupazione abusiva comporta il pagamento del canone in proporzione alla superficie effettivamente occupata.

4. Ai fini della determinazione del canone dovuto si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile. In tal caso il canone è dovuto per l'importo corrispondente all'anno in cui l'occupazione è stata accertata. Qualora sia accertato un periodo di occupazione superiore all'anno il canone è commisurato al periodo di effettiva occupazione.

5. Ai fini della determinazione del canone dovuto le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal decimo giorno ante-

cedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale. Qualora sia accertato un periodo di occupazione superiore a dieci giorni il canone è commisurato al periodo di effettiva occupazione.

6. Alle occupazioni abusive sono altresì irrogate le sanzioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

Art. 6.

Criteri di determinazione del canone

1. Il canone è determinato sulla base dei seguenti criteri:

a) classificazione in categorie di importanza di strade, aree e spazi pubblici, con previsione di una tariffa base, annua o giornaliera, il cui ammontare è stabilito dall'art. 8;

b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;

c) durata dell'occupazione;

d) valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione del suolo pubblico, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari di concessione anche in relazione alle modalità di occupazione, individuati nella tabella A allegata al presente regolamento.

Art. 7.

Classificazione in categorie di importanza di strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini della determinazione del canone, le strade, le aree e gli spazi pubblici di cui all'art. 2 sono classificati nelle seguenti categorie:

a) categoria I, che comprende le strade extraurbane principali e le strade urbane di scorrimento secondo la classificazione contenuta nell'art. 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992;

b) categoria II, che comprende tutte le aree e gli spazi pubblici non compresi nella categoria I.

Art. 8.

Ammontare della tariffa base

1. Per le occupazioni temporanee espresse in metri quadrati la tariffa giornaliera per metro quadrato è di:

a) 2,0400 euro per la categoria I;

b) 1,0200 euro per la categoria II;

2. Per le occupazioni temporanee espresse in metri lineari la tariffa giornaliera per metro lineare è di:

a) 0,0408 euro per la categoria I;

b) 0,0204 euro per la categoria II.

3. Per le occupazioni permanenti espresse in metri quadrati la tariffa annua per metro quadrato è di:

a) 34,6800 euro per la categoria I;

b) 17,3400 euro per la categoria II.

4. Per le occupazioni permanenti espresse in metri lineari la tariffa annua per metro lineare è di:

a) 0,3060 euro per la categoria I;

b) 0,1530 euro per la categoria II.

5. Le tariffe previste dal presente articolo sono aggiornate annualmente ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2.

Art. 9.

Determinazione del canone complessivo

1. La misura complessiva del canone è determinata moltiplicando l'ammontare della tariffa base giornaliera o annua, stabilito ai sensi dell'art. 8, per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o lineari corrispondenti all'entità dell'occupazione.

2. Per le occupazioni temporanee l'importo giornaliero ottenuto ai sensi del comma 1 va moltiplicato per il numero dei giorni di occupazione. Per occupazioni di durata inferiore alle ventiquattro ore l'importo giornaliero ottenuto va ripartito in base alle ore di effettiva occupazione. Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni il canone è ridotto del 20 per cento. Per le occupazioni di durata non inferiore a trenta giorni il canone è ulteriormente ridotto del 50 per cento.

3. Per le occupazioni permanenti il canone dovuto per la prima annualità è ridotto del 50 per cento in caso di autorizzazioni o concessioni rilasciate nel corso del secondo semestre. Per le occupazioni permanenti espresse in metri quadrati il canone è ridotto del 30 per cento per ogni metro quadrato eccedente i 50 metri quadrati e fino a 100 metri quadrati; è ridotto del 70 per cento per ogni metro quadrato eccedente i 100 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati; è ridotto del 90 per cento per ogni metro quadrato eccedente i 500 metri quadrati.

4. Il canone minimo dovuto non può essere inferiore a 25 euro.

Art. 10.

Determinazione del canone per occupazioni permanenti da parte di aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti di spazi e di aree pubbliche indicati dall'art. 2, comma 1, realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è commisurato al numero complessivo delle utenze presenti nel territorio provinciale risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, applicando la seguente misura unitaria riferita alle sotto indicate classi di comuni:

- a) fino a 20.000 abitanti, 0,180785 euro;
- b) oltre 20.000 abitanti, 0,150731 euro.

2. L'ammontare complessivo dei canoni annui non può in ogni caso essere inferiore a 500,00 euro, anche in caso di numero di utenze pari a zero.

3. Gli importi di cui al comma 1 sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Le aziende erogatrici di pubblici servizi devono comunicare alla Provincia entro il 30 aprile di ogni anno il numero delle utenze riferito al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Per le occupazioni permanenti di spazi e di aree pubbliche indicati dall'art. 2, comma 2, realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato ai sensi degli articoli da 6 a 9.

Art. 11.

Canone per le autorizzazioni relative alla pubblicità posta lungo le strade provinciali e statali o in vista di esse

1. Il canone per le autorizzazioni relative a cartelli pubblicitari posti lungo le strade provinciali e statali o in vista di esse è determinato moltiplicando l'importo di 9,4248 euro per la superficie in metri quadrati del cartello pubblicitario. Per cartelli posizionati in area destinata alla distribuzione di carburanti, l'importo è maggiorato di 6,2628 euro.

2. In caso di cartello pubblicitario illuminato il canone è moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione pari a 1,5.

3. Per l'apposizione di sostegni dei cartelli pubblicitari su pertinenze stradali di proprietà della Provincia e dello Stato, al canone complessivo è applicata una quota aggiuntiva di 30,60 euro.

4. Gli importi di cui al comma 1 del presente articolo sono aggiornati annualmente ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2.

Art. 12.

Modalità per il pagamento del canone

1. Il canone è corrisposto annualmente in unica soluzione per le occupazioni permanenti. Per le occupazioni di cui all'art. 10, il pagamento deve essere effettuato contestualmente alla presentazione della comunicazione di cui all'art. 10, comma 4.

2. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone è effettuato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.

3. Ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 285 del 1992, l'ammontare dei canoni per le occupazioni di cui all'art. 2 del presente regolamento è riportato nei relativi provvedimenti di autorizzazione e concessione.

Art. 13.

Termine per la variazione degli importi del canone

1. In relazione a quanto disposto dall'art. 28, comma 4, della legge provinciale n. 20 del 2005, la Giunta provinciale può deliberare la variazione degli importi previsti dal presente regolamento entro il 31 ottobre di ogni anno a valere sull'anno successivo.

Art. 14.

Efficacia del regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2008.

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2007, registro n. 1, foglio n. 24.

(Omissis)

08R0081

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 ottobre 2007, n. 56.

Regolamento di esecuzione alla legge sulla tutela del paesaggio.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 50 dell'11 dicembre 2007)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale datata 1° ottobre 2007, n. 3276;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Vincolo paesaggistico

1. Elementi del vincolo paesaggistico di cui all'art. 5 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, di seguito denominata legge provinciale, sono:

- a) la relazione illustrativa;
- b) le norme di attuazione;
- c) le cartografie allegatae da prodursi in scala 1:10.000 oppure 1:5.000, e, se ritenuto necessario, in scala maggiore, fino a 1:100.

2. Nel vincolo paesaggistico possono essere contenute prescrizioni urbanistiche.

3. Il vincolo paesaggistico ha efficacia a tempo indeterminato.

4. La cartografia relativa ai vincoli esistenti, rielaborata mediante digitalizzazione, è approvata dal presidente della Prima commissione per la tutela del paesaggio, il quale dichiara la conformità della cartografia digitalizzata alla cartografia originale.

5. Per l'adozione di modifiche si segue lo stesso procedimento prescritto per la formazione del vincolo medesimo.

Art. 2.

Autorizzazione paesaggistica

1. I progetti trasmessi all'autorità provinciale per la tutela del paesaggio devono rispecchiare lo stato di fatto dei luoghi e rispondere alle prescrizioni del piano urbanistico, del vincolo paesaggistico e dei regolamenti edilizi comunali. In caso contrario l'atto è restituito al comune interessato privo di valutazione paesaggistica. In tal caso il sindaco non può rilasciare alcuna autorizzazione.

2. Qualora il sindaco ripresenta il progetto, ritenuto conforme alle prescrizioni urbanistiche, lo stesso viene rimesso all'ufficio competente della Ripartizione provinciale urbanistica. Ove l'ufficio confermi la difformità del progetto alle disposizioni urbanistiche, gli atti vengono definitivamente rinviati al sindaco del comune interessato.

3. Se, per il trattamento delle domande per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, risultasse necessario acquisire ulteriori documenti, il termine per la decisione ricomincia a decorrere dalla data di ricezione dei documenti aggiuntivi da parte dell'autorità provinciale per la tutela del paesaggio.

4. Se nell'autorizzazione è prescritta la prestazione di una cauzione, non è consentito dare inizio all'opera prima della corresponsione dell'importo stabilito, anche sotto forma di fidejussione bancaria.

Art. 3.

Commissione edilizia comunale

1. All'ordine del giorno della commissione edilizia comunale vanno indicate le particelle catastali interessate, la destinazione della superficie interessata dagli interventi programmati nel piano urbanistico e nel piano paesaggistico comunale, il volume edilizio eventualmente esistente e quello di progetto, con specificazione della densità edilizia, dell'altezza dell'edificio e del numero dei piani.

Art. 4.

Trasmissione di progetti all'autorità paesaggistica provinciale

1. Qualsiasi variante ai progetti esaminati dall'autorità provinciale per la tutela del paesaggio, nonché tutti i progetti presentati successivamente e concernenti la stessa costruzione o posizione devono essere trasmessi all'autorità provinciale.

2. Scaduto il termine previsto dall'art. 8, comma 4, della legge provinciale, la decisione compete al sindaco, anche in caso di trasmissione obbligatoria del progetto.

Art. 5.

Taglio di alberi

1. L'autorizzazione ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale è obbligatoria:

- a) per alberi singoli, quando i medesimi abbiano raggiunto un'altezza superiore a m 20 o un diametro del fusto a m 1,30 da terra superiore a cm 50, con esclusione delle pomacee e delle drupacee;
- b) nei casi previsti dai regolamenti comunali del verde.

Art. 6.

Risarcimento in denaro

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 7, il risarcimento in denaro ai sensi dell'art. 21 della legge provinciale è determinato in rapporto al danno paesaggistico nella misura compresa fra il 50 al 150 per cento delle spese stimate per l'esecuzione dei lavori abusivi. Nella determinazione della sanzione si terrà conto della categoria di tutela paesaggistica, della naturalità del paesaggio e dell'altitudine.

Art. 7.

Piantumazione compensativa

1. In caso di taglio non autorizzato ovvero di grave danneggiamento di piante legnose tale da pregiudicare il mantenimento delle stesse o da alterarne la struttura in maniera sostanziale, è disposta la messa a dimora di piante sostitutive ai sensi dell'art. 21 della legge provinciale. L'obbligato alla piantumazione compensativa deve anche garantire la crescita ed il mantenimento delle piante.

2. Oltre alla piantumazione compensativa, è dovuto un risarcimento in denaro. Il relativo importo è determinato dall'ispettorato forestale territorialmente competente nella misura del 70 per cento del valore delle piante legnose tagliate, calcolato secondo i criteri di cui all'allegato A.

3. Se il comune territorialmente interessato ha propri uffici o servizi preposti alla gestione e al mantenimento delle aree destinate a verde pubblico, il risarcimento del danno ai sensi del comma 2 è determinato dai direttori di questi ultimi.

4. Nei casi in cui l'esecuzione di una piantumazione compensativa non sia possibile per motivi oggettivi, il risarcimento in denaro è determinato nella misura del 100 per cento del valore delle piante legnose abbattute, come stabilito nell'allegato A.

Art. 8.

Commissione per il fondo del paesaggio

1. La commissione per il fondo del paesaggio, previsto dall'articolo 18-bis della legge provinciale e successive modifiche, è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da:

- a) l'assessore o l'assessora competente per la tutela del paesaggio, con funzioni di presidente;
- b) un o una rappresentante della Ripartizione provinciale natura e paesaggio;
- c) un o una rappresentante designato o designata dall'associazione di tutela del patrimonio paesaggistico-culturale più rappresentativa a livello provinciale;
- d) un esperto o un'esperta in materia di scienze naturali.

2. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione nella provincia, fatta salva la possibilità di accesso agli appartenenti al gruppo linguistico ladino. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. Come sostituto o sostituta della presidenza funge il direttore o la direttrice della Ripartizione provinciale natura e paesaggio.

3. L'istruttoria e la relazione alla commissione sono eseguiti dall'ufficio competente della Ripartizione provinciale natura e paesaggio e, qualora trattasi della materia della tutela degli insiemi, da una rappresentanza del comitato degli esperti per la tutela degli insiemi.

4. Per la validità dell'adunanza è necessaria la presenza di tutti i componenti della commissione.

Art. 9.
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il decreto del presidente della Giunta provinciale 21 aprile 1960, n. 24;

b) il decreto del presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1960, n. 48;

c) il decreto del presidente della Giunta provinciale 16 settembre 1964, n. 64;

d) il decreto del presidente della Giunta provinciale 12 febbraio 1975, n. 5, e successive modifiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 22 ottobre 2007

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2007, registro n. 1, foglio n. 37

08R0021

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
5 novembre 2007, n. 57.

Semplificazione e accelerazione delle procedure contabili mediante utilizzo di sistemi ed evidenze informatiche.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 51/I-II del 18 dicembre 2007)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n.3535 del 22 ottobre 2007

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la gestione e la contabilità delle entrate e delle spese mediante l'utilizzo di sistemi, evidenze nonché titoli di riscossione e pagamento informatici e la trasmissione telematica dei relativi documenti, in esecuzione dell'art. 6-bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, in seguito denominata «legge di contabilità».

Art. 2.
Firma digitale

1. Ai fini del presente regolamento per «firma digitale» s'intende un particolare tipo di firma elettronica qualificata, basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la

chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

2. Alla firma digitale dei documenti contabili informatici previsti dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al capo II, sezione II, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 3.
Documenti contabili informatici

1. È documento contabile informatico la rappresentazione informatica d'atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ai fini della riscossione delle entrate e del pagamento delle spese. Esso costituisce informazione primaria e originale, da cui è possibile effettuare riproduzioni e copie da parte delle strutture provinciali competenti. Sono considerati documenti contabili informatici:

a) l'ordinativo d'incasso, la prenotazione di blocco e l'annullamento dell'ordinativo d'incasso;

b) il mandato di pagamento, la prenotazione di blocco, l'annullamento e la rettifica del mandato.

2. Salvo quanto diversamente disposto:

a) i documenti di cui al comma 1, lettera a), sono sottoscritti con firma digitale dai soggetti indicati dall'art. 37, comma 2, della legge di contabilità;

b) i documenti di cui al comma 1, lettera b), sono sottoscritti con firma digitale dai soggetti indicati dall'art. 49, comma 8, e dall'art. 52 della legge di contabilità.

3. Per ogni esercizio finanziario, ciascuna tipologia di documenti di cui al comma 1 è numerata progressivamente in maniera continua, in relazione al soggetto emittente ed al tempo della sua emissione nel sistema contabile. Panno eccezione i documenti di prenotazione di blocco, di rettifica e d'annullamento degli ordinativi informatici, i quali riportano la stessa numerazione dell'ordinativo d'incasso o del mandato di pagamento a cui si riferiscono.

4. I documenti di cui al comma 1 sono inseriti in un sistema informatico, detto «sistema di firma», ai fini della sottoscrizione con firma digitale. I documenti presenti nel sistema di firma non possono essere modificati. Se il documento inserito nel sistema di firma non è corretto, il soggetto competente alla sottoscrizione ne dispone il rifiuto e la conseguente uscita dal sistema di firma.

5. I documenti contabili informatici di cui al comma 1 sono conservati dalla Provincia per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data di emissione dei medesimi. Per la conservazione e la riproduzione dei documenti contabili informatici si applicano le disposizioni degli articoli 20 e 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 4.
Ordinativo informatico

1. L'ordinativo informatico sostituisce, rispettivamente:

a) gli ordinativi d'incasso cartacei di cui all'art. 37, comma 2, della legge di contabilità;

b) i titoli di spesa cartacei di cui all'art. 49, comma 4, e all'art. 52 della legge di contabilità e ne contiene gli stessi elementi.

2. A seguito della sottoscrizione con firma digitale, gli ordinativi informatici sono immediatamente e automaticamente trasmessi e messi a disposizione del Tesoriere.

3. Con l'utilizzo dell'ordinativo informatico da parte dei funzionari delegati, si prescinde dall'emissione dell'ordine d'accreditamento di cui all'art. 52, comma 4, della legge di contabilità.

4. Se non è possibile l'interscambio per via telematica dei dati relativi a ordinativi inoltrati o da inoltrare al Tesoriere, la Provincia provvede con le modalità individuate nel protocollo d'intesa di cui all'art. 9.

Art. 5.

Mandati di pagamento con allegati di dettaglio

1. I mandati informatici relativi ad una pluralità di beneficiari, quali quelli concernenti la corresponsione delle retribuzioni al personale comunque stipendiato dalla Provincia o altri emolumenti a scadenza fissa ovvero pensioni agli invalidi civili, sono emessi cumulativamente per capitoli di spesa e riportano il totale degli impeti lordi e degli importi netti da pagare nonché delle ritenute applicate.

2. Al fine di consentire il pagamento degli emolumenti di cui al comma 1, al Tesoriere è trasmesso, a cura del soggetto che detiene i relativi dati, l'elenco di dettaglio su supporto informatico dei soggetti beneficiari, gli importi netti spettanti e le modalità di pagamento dei medesimi.

3. Il Tesoriere verifica che il totale complessivo degli importi netti in pagamento comunicati corrisponda a quello dell'elenco su supporto informatico esterno di cui al comma 2.

Art. 6.

Annullamento dell'ordinativo informatico

1. L'ordinativo d'incasso sottoscritto con firma digitale può essere annullato solo quando il Tesoriere abbia già provveduto a stornare la relativa registrazione.

2. Il mandato di pagamento informatico sottoscritto con firma digitale può essere annullato solo fino a quando il Tesoriere non abbia già provveduto al relativo pagamento.

3. I soggetti competenti alla sottoscrizione degli ordinativi possono chiederne l'annullamento in via telematica al Tesoriere, previa prenotazione di blocco dell'ordinativo. Se la prenotazione di blocco si riferisce a un mandato di pagamento già pagato, il Tesoriere comunica in via telematica la non annullabilità dell'ordinativo; negli altri casi il Tesoriere accerta che l'ordinativo informatico sia annullabile e ne dà comunicazione per via telematica al soggetto emittente.

Art. 7.

Rettifica dell'ordinativo informatico

1. Il mandato informatico può essere rettificato solo per la correzione delle modalità di pagamento e degli altri requisiti non essenziali,

2. Per l'ordinativo d'incasso informatico registrato dal Tesoriere non è prevista la funzione di rettifica.

3. La rettifica di cui al comma 1 deve essere disposta prima dell'approvazione del rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario nel quale l'ordinativo è stato emesso.

Art. 8.

Estinzione degli ordinativi informatici

1. Salvo i casi in cui l'estinzione degli ordinativi non avvenga per mezzo di bonifici immessi nel sistema interbancario, costituisce quietanza liberatoria ai sensi dell'art. 51, comma 3, della legge di contabilità la relativa attestazione informatica rilasciata dal Tesoriere.

Art. 9.

Rapporti tra Provincia e Tesoriere

1. Eventuali ulteriori modalità operative per la gestione degli ordinativi informatici, ivi comprese le procedure alternative per i casi in cui non sia possibile l'interscambio telematico dei dati, sono stabilite tra il Direttore o la Direttrice della Ripartizione provinciale finanze e bilancio ed il Tesoriere in apposito protocollo d'intesa.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1, sono fissate in un documento tecnico le specifiche tecniche di interscambio dei dati per via telematica.

Art. 10.

Conto giudiziale del Tesoriere

1. La documentazione giustificativa del conto giudiziale rimane in custodia presso il Tesoriere per un periodo di dieci anni ai sensi dell'art. 633 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e non è allegata al conto giudiziale. Se la Corte dei conti lo richiede, il Tesoriere, per mezzo della Provincia, fornisce su supporto magnetico la documentazione giustificativa richiesta.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 5 novembre 2007

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2007, registro n. 1, foglio n. 38

(Omissis)

08R0025

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
9 gennaio 2008, n. 06/Pres.

Regolamento concernente l'acquisizione di beni e servizi in economia del Servizio rapporti comunitari e integrazione europea della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 16 gennaio 2008)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 4 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, che disciplina le modalità di acquisto di beni e servizi da parte dell'Amministrazione regionale per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario;

Visto altresì l'art. 90-bis della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7, come introdotto dall'art. 3, comma 1, della legge regionale 19 giugno 1995, n. 24, in ordine all'espressione del parere di congruità sugli atti che non comportino la necessità di esame tecnico;

Visti, in particolare, la legge regionale 27 luglio 1982, n. 47 concernente iniziative regionali per lo svolgimento di attività promozionali all'estero e l'art. 42 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31 relativo alla tutela dei diritti linguistici delle minoranze;

Visti altresì il Regolamento (CE) 30 maggio 2000, n. 1159/2000, il Regolamento (CE) 2 marzo 2001, n. 448/2001, il Regolamento (CE) 5 luglio 2006, n. 1080/2006, il Regolamento (CE) 11 luglio 2006, n. 1083/2006 e il Regolamento (CE) 8 dicembre 2006, n. 1828/2006 concernenti la gestione dei Fondi strutturali;

Rilevate le esigenze connesse con l'attività del Servizio rapporti comunitari e integrazione europea;

Ritenuto, nell'ottica della semplificazione della gestione delle iniziative derivanti dalle suddette esigenze, di regolamentare l'acquisizione di beni e servizi in economia da parte del Servizio rapporti comunitari e integrazione europea;

Viste le vigenti disposizioni regionali in materia di contabilità regionale e, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di contabilità generale dello Stato;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 23 novembre 2007, n. 2900;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento concernente l'acquisizione di beni e servizi in economia del Servizio rapporti comunitari e integrazione europea della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali» nel testo allegato al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Regolamento concernente l'acquisizione di beni e servizi in economia del Servizio rapporti comunitari e integrazione europea della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali.

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per l'acquisizione di beni e servizi in economia per le esigenze connesse all'attività del Servizio rapporti comunitari e integrazione europea e determina le tipologie di spesa e i limiti di importo delle spese da eseguirsi mediante apertura di credito a favore di funzionari delegati del Servizio medesimo nell'ambito delle competenze individuate dal decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali) e successive modifiche e integrazioni, allegato A, art. 128, lettere c), d), e), per gli interventi di cui alla legge regionale 27 luglio 1982, n. 47 (Iniziativa regionali per lo svolgimento di attività promozionali all'estero), all'art. 42 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31 (Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali), e in attuazione di progetti e programmi comunitari riguardanti i rapporti transfrontalieri, transnazionali e interregionali di competenza del Servizio di cui al Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione, del 30 maggio 2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali, al Regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali, al Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999, al Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999, al Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, e norme nazionali e comunitarie in materia, nonché ai relativi programmi operativi e complementi di programmazione.

Art. 2.

Tipologia di spese

1. Sono eseguite in economia le spese relative all'acquisizione di beni e servizi di cui all'art. 2 della legge regionale n. 47/1982 necessarie ad organizzare o realizzare i seguenti interventi, ovvero a concorrere all'organizzazione o realizzazione dei medesimi da parte di enti, associazioni o comitati:

a) riunioni, manifestazioni, visite, convegni e seminari: affitto ed abbellimento delle sale adibite alle riunioni, installazioni di impianti microfoniche e di registrazione, stampa inviti, programmi, buste e materiale vario, documentazioni, manifesti, locandine e simili, fornitura di pannelli, striscioni e cartelloni, ideazioni grafiche, fotocomposizioni, predisposizioni di fotolito, deregistrazioni, servizi di interpretazione, pranzi, buffet, coffee-break, inclusa la piccola ristorazione, spese di ospitalità, omaggi di modico valore anche in occasione di incontri o inviti in ambito internazionale, compensi a relatori o altre personalità di particolare evidenza, rimborso spese per viaggi vitto e alloggio, allacciamenti telefonici, apparecchi di telefonia anche mobile, sistemi di telecomunicazione, trasporto, noleggio di automezzi, fotocopiatrici, lavagne luminose, materiale informatico (hardware, software, periferiche) e quanto altro si renda necessario;

b) riunioni, manifestazioni, visite, convegni e seminari che si svolgono anche al di fuori del territorio regionale nell'ambito delle regioni od organismi rappresentativi degli interessi regionali a livello internazionale nonché nell'ambito degli organismi comunitari o internazionali, comprese quelle connesse alla partecipazione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia alla Comunità di lavoro Alpe Adria ed alle costituende Euroregioni;

c) promozione diretta o partecipazione alla pubblicazione di atti, cataloghi, compact disc o DVD inerenti le manifestazioni e le iniziative di cui alle precedenti lettere a) e b), lavori tipografici vari, lavori di fotolito, fotocomposizione e simili, nonché acquisto di pubblicazioni e stampati predisposti a cura delle altre regioni od organismi rappresentativi degli interessi regionali a livello internazionale;

d) studi, indagini, collaborazioni ed altre speciali prestazioni di particolare interesse per la Regione affidati a soggetti esterni all'Amministrazione regionale organizzati anche in forma societaria o associativa: onorari, rimborsi e compensi di docenti, professionisti, esperti, società e associazioni.

2. Ai fini dell'attuazione dell'art. 42 della legge regionale n. 31/1997 sono eseguite in economia le seguenti tipologie di spese:

a) servizi di traduzione di documenti, atti, intese, corrispondenza e pubblicazioni, servizi di interpretariato e ogni tipologia di spese accessorie legate all'interpretariato e traduzioni quali, a titolo di mero esempio, noleggi, attrezzature od ospitalità interpreti e tecnici;

b) spese peritali finalizzate alla verifica della congruità e corretta esecuzione dei servizi di cui alla lettera a).

3. Sono altresì eseguite in economia le seguenti spese relative all'attuazione di progetti e programmi comunitari relativi ai rapporti transfrontalieri, transnazionali e interregionali, così come previsto dai Regolamenti (CE) n. 1159/2000, 448/2001, 1080/2006, 1083/2006, 1828/2006 e successive norme nazionali e comunitarie, nonché dai relativi Programmi operativi e Complementi di programmazione:

a) le tipologie di spesa di cui ai precedenti commi 1, lettere a), b), c) e d) e 2, lettere a) e b);

b) le spese per l'acquisto di spazi pubblicitari, pubblicazione di avvisi di concorso, bandi, pubblicazione di gare d'appalto e ogni altro avviso legale dovesse rendersi necessario anche in osservanza delle norme e dei Regolamenti sopra citati;

c) le spese per lavori tipografici vari, lavori di fotolito, fotocomposizione e simili, nonché per l'acquisto, la stampa, la pubblicazione e la distribuzione da parte del Servizio o di soggetti terzi, di materiale promozionale quale gadget, pubblicazioni, riviste, libri, compact disc, DVD, video, o altro materiale informatico o supporto multimediale;

d) le spese per l'acquisto di materiale informativo e formativo, compresi giornali, riviste, libri, e pubblicazioni anche su supporto informatico e accesso a pagamento a banche dati on-line;

e) le spese per i corsi di lingua straniera per il personale del Servizio ed eventuali spese per i relativi esami;

f) le spese per materiali ed attrezzature di ufficio quali, a titolo di mero esempio: videoregistratori, proiettori, fotocamere e accessori, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione, materiale di cancelleria, apparecchi, utensili e quanto altro necessario per esigenze di rappresentanza, inclusa la piccola ristorazione;

g) le spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, corsi di formazione e iniziative particolari promosse da istituzioni, enti ed associazioni aventi finalità di interesse nel settore della programmazione, progettazione e gestione di fondi comunitari;

h) le spese relative a studi, indagini, collaborazioni, consulenza anche in campo fiscale e tributario e di diritto del lavoro affidati a persone o società esterne all'Amministrazione regionale di comprovata esperienza e capacità professionale nell'ambito delle materie oggetto del presente regolamento;

i) le spese per ogni altra iniziativa, riconducibile per tipologia ai progetti ed ai Programmi comunitari di competenza del Servizio rapporti comunitari e integrazione europea ammissibile a rendiconto al fine del cofinanziamento comunitario e statale.

Art. 3.

Limiti di spesa

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi in economia non può superare il limite di 40.000,00 euro al netto di ogni onere fiscale.

2. Nessuna acquisizione di beni e servizi che abbiano carattere unitario può essere artificiosamente frazionata.

Art. 4

Disposizione ed esecuzione delle spese

1. Il direttore del Servizio rapporti comunitari e integrazione europea può operare nella veste di funzionario delegato o può attribuire tale incarico a uno o più dipendenti, di categoria non inferiore alla D, in ruolo nel Servizio medesimo e provvede a disporre i relativi ordini di accreditamento.

2. Il funzionario delegato utilizza le somme poste a sua disposizione mediante l'emissione di ordinativi secondari in favore dei creditori entro i limiti indicati nell'ordine di accreditamento.

3. Le spese di cui all'art. 2 sono eseguite in economia secondo una delle seguenti modalità:

a) in amministrazione diretta: quando gli interventi sono effettuati direttamente dal dipendente di cui al comma 2, con materiali e personale dell'Amministrazione regionale nonché con mezzi di proprietà della stessa o appositamente noleggiati;

b) a cottimo fiduciario: quando gli interventi sono effettuati mediante affidamento a persone o imprese.

4. Per lo svolgimento della procedura a cottimo fiduciario, il funzionario delegato o, in caso di impedimento, il direttore di servizio o il direttore centrale richiede preventivi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, da redigere secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.

5. Per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore ai 20.000,00 euro sono richiesti preventivi a non meno di tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, redatti con le medesime modalità.

6. La lettera d'invito tra l'altro riporta:

a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e, se del caso, il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;

b) le modalità di fornitura dei beni o di esecuzione del servizio;

c) le eventuali garanzie richieste al contraente;

d) il termine di presentazione delle offerte;

e) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;

f) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

g) i criteri di scelta dell'offerta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico-qualitativi, alle condizioni di esecuzione;

h) l'eventuale clausola relativa all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un unico preventivo;

i) ove ritenuto opportuno la previsione della penale, determinata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6;

l) l'obbligo per il fornitore di dichiarare nel preventivo di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;

m) l'obbligo del fornitore ad assumere a proprio carico ogni rischio o danno prodotto in conseguenza o derivante dell'attività prestata;

n) l'indicazione relativa al termine di pagamento.

7. La scelta dell'offerta è effettuata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

8. Nel cottimo fiduciario i rapporti tra le parti sono disciplinati da scrittura privata, oppure da lettera con la quale il funzionario delegato, a fronte del preventivo, dispone l'ordinazione delle forniture o dei servizi, sottoscritta per accettazione da parte del rappresentante legale dell'impresa contraente.

9. L'ordinazione è immediatamente esecutiva.

10. Si può prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può procedere all'affidamento diretto:

a) per l'acquisizione di beni e servizi nei casi di specialità, unicità o urgenza;

b) quando il costo del bene da acquisire o del lavoro da eseguire sia fissato in modo univoco dal mercato;

c) qualora la spesa non superi i 5.000,00 euro al netto di ogni onere fiscale o l'importo indicato da eventuali successive norme nazionali o regionali in materia;

d) per l'affidamento alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario;

e) qualora nel corso del cottimo fiduciario si verificano cause imprevedibili ed imprevedibili che richiedano prestazioni aggiuntive, nel qual caso è possibile far eseguire direttamente all'impresa contraente forniture e servizi complementari nel limite del 20% (venti per cento) dell'importo di aggiudicazione.

Art. 5.

Congruiità

1. Salvi i casi di cui all'art. 4, comma 10, lettere b) e d) e salvo il caso in cui la scelta sia effettuata con il criterio del prezzo più basso è richiesto il parere di congruità espresso dal Direttore del servizio.

2. Qualora l'importo della spesa sia inferiore a 5.000,00 euro al netto di ogni onere fiscale il parere di congruità è espresso dal funzionario delegato.

3. Nei casi di acquisizioni di beni e servizi particolarmente complessi, il funzionario delegato ovvero il Direttore di servizio può nominare, su conforme parere del Direttore centrale, una commissione composta anche da esperti di altre Amministrazioni, che accerti la congruità dei prezzi praticati.

Art. 6.

Penale

1. La penale, ove prevista, indica il termine:

a) entro il quale la medesima viene applicata per ritardata consegna dell'oggetto contrattuale;

b) oltre il quale il ritardo nell'esecuzione comporta d'ufficio la risoluzione del contratto e l'esecuzione in danno.

2. Il valore della penale, espresso in percentuale, è proporzionato al valore del contratto ed è calcolato per giorni lavorativi di ritardo. Qualora l'ammontare complessivo della penale ecceda il 10% (dieci per cento) del valore del contratto, il funzionario delegato può risolvere il contratto e provvedere all'esecuzione in danno.

3. È altresì prevista la possibilità di indicare la misura della penale per inadempimento parziale della prestazione convenuta, dovuto a vizi, inesattezze ed irregolarità dei beni o servizi acquisiti.

4. È fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 7.

Regolare esecuzione

1. Tutte le forniture di beni e servizi sono soggette alla verifica della regolare esecuzione da parte del Direttore del servizio rapporti comunitari e integrazione europea o del Direttore della struttura regionale che ne ha richiesto l'acquisizione o nell'interesse della quale l'acquisizione è rivolta.

Art. 8.

Pagamento delle spese e rendicontazione delle somme erogate su apertura di credito

1. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale intestate al funzionario delegato.

2. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 1.

3. Le spese sono pagate, previa presentazione di regolare fattura, o equivalente documento fiscale, entro trenta giorni dalla data dell'attestazione della regolare esecuzione della commessa, se non diversamente pattuito. Le spese devono in ogni caso essere giustificate da idonea documentazione mediante l'indicazione delle spese in maniera analitica, non globale o forfetaria e comunque tale da evidenziare precisi riferimenti soggettivi, temporali e modali che consentano un'adeguata valutazione della rispondenza ai fini pubblici delle spese.

4. Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme vigenti in materia di contabilità regionale.

Art. 9.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni regionali in materia di contabilità e, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di contabilità generale dello Stato.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il *Presidente*: ILLY

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2007, n. 12.

Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 35 dell'8 novembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La presente legge è finalizzata, attraverso il governo della progettazione e realizzazione degli invasi minori della Sardegna, ad assicurare la massima tutela della salute e sicurezza pubblica per la popolazione e a conoscere e regolare l'accumulo e l'uso della risorsa idrica in tali opere. Essa, pertanto, disciplina, ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), l'esercizio delle funzioni amministrative già attribuite alla Regione dall'art. 10, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), come sostituito dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo, così come ribadito dall'art. 61, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

2. Le presenti norme si applicano a tutti gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi. Sono esclusi:

a) tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali e minerari, che restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ovvero dell'Assessorato regionale dell'industria;

b) i bacini totalmente interrati sotto il piano di campagna e che non presentano argini fuori terra, le vasche ed i serbatoi pensili non costituenti fonte di rischio per gli insediamenti circostanti, le opere di regimazione di fiumi e torrenti prive di funzione di ritenuta, quali arginature, briglie, soglie di fondo e opere trasversali;

c) i bacini utilizzati per l'accumulo di reflui zootecnici.

3. Ai fini della presente disciplina l'altezza della diga e il volume di invaso sono determinati, così come stabilito dal decreto-legge n. 507 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 584 del 1994 e dalla circolare del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 dicembre 1995.

4. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle opere di sbarramento realizzate fuori alveo.

Art. 2.

Normativa tecnica di attuazione

1. È contenuta nell'Allegato A, che costituisce parte integrante della presente legge, la normativa tecnica concernente:

a) la classificazione in categorie degli sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo;

b) la definizione delle classi di verifica e di controllo ai fini della sicurezza;

c) la disciplina relativa alle autorizzazioni ed alle esclusioni;

d) la vigilanza sui lavori di costruzione;

e) il collaudo e l'esercizio dell'opera;

f) la disciplina relativa all'autorizzazione e alla prosecuzione dell'esercizio per le opere esistenti.

Art. 3.

Catasto degli sbarramenti e sistema informativo

1. È istituito, presso il Servizio infrastrutture e risorse idriche dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, competente in materia di sbarramenti, il Catasto degli sbarramenti di competenza regionale. Esso è costituito da tutta la documentazione, a livello cartaceo e su supporto informatico, raccolta relativamente ad ogni sbarramento di competenza regionale e da un sistema informativo.

2. Il Catasto è organizzato in modo da disporre di uno strumento completo delle informazioni relative agli sbarramenti di competenza regionale. Le informazioni sono raccolte dalle strutture tecniche decentrate e dallo stesso servizio regionale, al fine di gestire in maniera integrata sia la componente descrittiva di tipo generale, tecnica ed amministrativa, sia la componente geografica georeferenziata relativa alla localizzazione degli impianti.

3. Il Catasto degli sbarramenti è pubblicato online sul sito della Regione, consentendo una visibilità pubblica delle georeferenziazioni raccolte.

Art. 4.

Sbarramenti di nuova realizzazione

1. La realizzazione di nuove opere indicate all'art. 1 è subordinata, sulla base della procedura contenuta nella normativa tecnica di cui all'Allegato A, all'approvazione tecnica dei competenti servizi dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici al fine di assicurare la tutela della pubblica incolumità, in particolare dei territori e delle popolazioni a valle delle opere stesse.

2. È soggetta all'approvazione tecnica anche ogni opera di modificazione che incida sulle caratteristiche considerate ai fini dell'approvazione del progetto originario.

3. Per ogni istanza relativa alla realizzazione di nuovi sbarramenti il richiedente effettua, una tantum, un versamento di un contributo per l'istruttoria della pratica pari a:

a) 100 euro per sbarramenti con altezza fino a 6 metri;

b) 300 euro per sbarramenti con altezza superiore a 6 metri.

Tali importi sono adeguati con cadenza triennale, mediante decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, al fine di rapportarli al tasso di inflazione del periodo precedente.

4. Fatti salvi gli effetti penali si applicano le seguenti sanzioni:

a) fino a 7.000 euro per la realizzazione di nuovi sbarramenti senza la prescritta autorizzazione;

b) fino a 4.000 euro per la realizzazione di nuovi sbarramenti in difformità rispetto alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;

c) fino a 5.000 euro per la gestione degli sbarramenti in difformità ai contenuti dell'autorizzazione.

5. Le sanzioni di cui al comma 4 sono applicate dal Servizio del Genio civile competente per territorio e sono accertate e contestate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale regionale. Gli accertatori provvedono, ricorrendo i presupposti di cui agli articoli 13 e 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), al sequestro cautelare degli impianti e dei manufatti. Il pagamento della sanzione amministrativa non estingue l'obbligo di osservanza delle prescrizioni imposte.

6. Il proprietario o il gestore, qualora la gestione sia diversa dalla proprietà, è individuato quale responsabile, a tutti gli effetti, sia civili che penali, del corretto e diligente esercizio, nonché della vigilanza dell'impianto ed è tenuto a ottemperare alle disposizioni della presente legge.

7. L'autorità regionale competente è autorizzata, nell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 4, ad anticipare le somme necessarie per la demolizione delle opere che sono, successivamente, recuperate dai soggetti inadempienti.

Art. 5.

Sbarramenti esistenti

1. Il proprietario o il gestore, qualora la gestione sia diversa dalla proprietà, degli invasi esistenti, entro il termine perentorio di nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta alla struttura regionale competente la domanda finalizzata ad ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio, corredata da una perizia tecnica, secondo le modalità prescritte dall'Allegato A.

2. Fatti salvi gli effetti penali, ai proprietari o ai gestori degli sbarramenti esistenti che, decorsi tre mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, omettano di presentare la domanda di autorizzazione alla prosecuzione della gestione si applicano congiuntamente:

a) la sanzione di 5.000 euro;

b) la sanzione della demolizione, a proprie spese e con le dovute cautele, dello sbarramento entro il termine fissato dall'autorità regionale competente; decorso inutilmente tale termine, la medesima autorità regionale ne dispone l'esecuzione d'ufficio con spese a carico dei responsabili o l'acquisizione al patrimonio regionale.

3. Le sanzioni di cui comma 2 sono applicate dal Servizio del Genio civile competente per territorio e sono accertate e contestate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale regionale. Gli accertatori provvedono, ricorrendo i presupposti di cui agli articoli 13 e 19 della legge n. 689 del 1981, al sequestro cautelare degli impianti e dei manufatti. Il pagamento della sanzione amministrativa non estingue l'obbligo di osservanza delle prescrizioni imposte.

4. Nel caso di diniego dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio, il soggetto responsabile demolisce, a proprie spese e con le dovute cautele, lo sbarramento entro il termine fissato dall'autorità regionale competente. Decorso inutilmente tale termine, la medesima autorità regionale ne dispone l'esecuzione d'ufficio con spese a carico dei responsabili o l'acquisizione al patrimonio regionale.

5. In sede di prima applicazione, i soggetti tenuti alla presentazione della domanda finalizzata ad ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio, la presentano nel termine di cui al comma 1 e sono tenuti esclusivamente al versamento di un contributo una tantum di:

a) 100 euro per sbarramenti con altezza fino a 6 metri;

b) 300 euro per sbarramenti con altezza superiore a 6 metri.

6. Il proprietario o il gestore, qualora la gestione sia diversa dalla proprietà, è individuato quale responsabile a tutti gli effetti, sia civili che penali, del corretto e diligente esercizio, nonché della vigilanza dell'impianto ed è tenuto ad ottemperare alle disposizioni della presente legge.

Art. 6.

Norme transitorie

1. Nelle more dell'entrata in vigore della presente legge, continuano a trovare applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta), e le disposizioni tecniche ed amministrative emanate sulla base di tale decreto, salve le modifiche apportate dalla legislazione successiva. Le funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959 e successive modificazioni, per gli sbarramenti e le opere di ritenuta di cui all'art. 1, sono attribuite, nell'ambito dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, al Servizio centrale - Servizio infrastrutture e risorse idriche (SIR) e ai Servizi periferici - Servizi del Genio civile dell'Assessorato, competenti per materia.

Art. 7.

Strumenti di valutazione

1. La Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, redige una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge e la trasmette alla competente Commissione del Consiglio regionale. Tale relazione deve, in particolare, fornire delle risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) quale sia stato il numero delle richieste relative alla realizzazione di nuovi sbarramenti, distinguendoli per tipologia e se e quali sanzioni siano state eventualmente applicate dai competenti uffici;

b) quale sia stato il numero delle richieste di autorizzazione in sanatoria, articolate per tipologia e secondo le differenti modalità di cui all'art. 5, e se e quali sanzioni siano state eventualmente applicate dai competenti uffici;

c) quale sia stato il livello di conoscenza della normativa regionale introdotta e quali cambiamenti essa abbia prodotto nell'utenza regionale;

d) quali siano le criticità emerse in sede di applicazione della normativa tecnica, con particolare riferimento ai contenuti:

- progettuali del progetto di fattibilità;
- della documentazione ridotta;
- del progetto esecutivo;
- dell'approvazione tecnica in sanatoria.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2008.

2. Nel bilancio della regione per gli anni 2007-2010 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento:

Entrata:

UPB E350.001 - Proventi derivanti da contributi e da sanzioni per violazione di legge:

- 2007 euro —;
- 2008 euro 500.000;
- 2009 euro 500.000;
- 2010 euro 500.000.

UPB E362.009 - rimborsi derivanti da attività urbanistica:

- 2007 euro —;
- 2008 euro —;
- 2009 euro —;
- 2010 euro —.

Spesa:

Strategia 04 - Ambiente e governo del territorio - funzione obiettivo 09 - Paesaggio e politiche di assetto territoriale.

UPB S04.09.003 - vigilanza e controllo sull'attività urbanistica:

- 2007 euro —;
- 2008 euro 500.000;
- 2009 euro 500.000;
- 2010 euro 500.000.

per incrementare il capitolo di nuova istituzione con la seguente denominazione: «Anticipazione della Regione per la demolizione delle opere non autorizzate».

3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge gravano sulle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2007-2010 ed a quelle corrispondenti per gli anni successivi.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore decorsi novanta giorni dalla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma della Sardegna.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 31 ottobre 2007

SORU

ALLEGATO A

Normativa tecnica concernente la progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente normativa tecnica disciplina i procedimenti in materia di progettazione, costruzione, esercizio e controllo degli sbarramenti di competenza regionale ed in particolare:

- a) classificazione degli sbarramenti di ritenuta e relativi invasi;
- b) forme e termini per la presentazione delle domande;
- c) definizione dei rapporti tra gli Assessorati regionali interessati per i diversi aspetti della materia;
- d) casi e modi dell'acquisizione del parere dell'Unità tecnica regionale;
- e) termini e criteri dell'istruttoria;
- f) interventi di manutenzione e di adeguamento ed altri interventi finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza delle opere, nonché i relativi tempi di esecuzione;
- g) presentazione delle periodiche perizie tecniche sullo stato di conservazione, di manutenzione e di sicurezza delle opere;
- h) poteri ispettivi del Servizio infrastrutture e risorse idriche (di seguito SIR) dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici e dei Servizi del Genio civile (di seguito SGC) dello stesso Assessorato relativamente all'esecuzione delle opere ad alla conservazione delle opere e manutenzione delle dighe e relativi impianti;
- i) qualificazione professionale richiesta ai tecnici progettisti, direttori dei lavori e collaudatori;
- l) forme e contenuti per i fogli di condizioni;
- m) criteri per l'effettuazione dei collaudi;
- n) modalità dei pagamenti.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente normativa si intende per:

- a) titolare: colui il quale detiene l'autorizzazione alla costruzione dello sbarramento;
- b) concessionario: il richiedente o titolare della concessione della derivazione d'acqua connessa allo sbarramento; nel caso di opere e acque raccolte in invasi non soggette a concessione di derivazione, s'intende il proprietario o il titolare dell'autorizzazione delle opere;
- c) gestore: il titolare che esercisce direttamente le opere, oppure la persona fisica o l'organizzazione cui il titolare o il proprietario abbia affidato ufficialmente la gestione delle opere;
- d) grandi dighe: sono le opere di sbarramento di altezza maggiore di 15 metri o che determinino un volume d'invaso superiore ad 1.000.000 di metri cubi;
- e) piccole dighe: sono le opere di sbarramento aventi caratteristiche inferiori alle precedenti, a servizio di grandi derivazioni d'acqua;

f) altezza della diga: ai sensi del decreto del Ministero dei lavori pubblici del 24 marzo 1982 è il dislivello tra la quota del piano di coronamento (esclusi parapetti ed eventuali muri frangionde) e quella del punto più basso della superficie di fondazione (escluse eventuali sottostutture di tenuta);

g) altezza dello sbarramento: ai sensi del decreto legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 e ai fini dell'attribuzione delle competenze, si intende «la differenza fra la quota del piano di coronamento (esclusi parapetti ed eventuali muri frangionde), ovvero dei ciglio più elevato di sfioro nel caso di sbarramenti privi di coronamento, e quella del punto più depresso dei paramenti da individuare su una delle due linee di intersezione tra paramenti e piano di campagna»;

h) quota di massimo invaso: è la quota massima a cui può giungere il livello dell'acqua dell'invaso ove si verifichi il più gravoso evento di piena previsto, esclusa la sopraelevazione da moto ondosio, da intendersi quale evento riferito alla portata di piena di progetto;

i) portata di piena di progetto: portata assunta per la progettazione dell'opera riferita ad un preassegnato tempo di ritorno;

l) quota massima di regolazione: è la quota del livello d'acqua al quale ha inizio, automaticamente, lo sfioro dagli appositi dispositivi (quota dello sfioratore o della sommità delle eventuali paratoie);

m) altezza di massimo invaso (massima ritenuta): è il dislivello fra la quota di massimo invaso e quella del punto più depresso dell'alveo naturale in corrispondenza del paramento di monte;

n) franco: è il dislivello tra la quota del piano di coronamento e quella di massimo invaso;

o) franco netto: è il dislivello tra la quota del piano di coronamento e quella di massimo invaso aggiunta a questa la semiampiezza della massima onda prevedibile nel serbatoio;

p) volume di invaso: ai fini dell'attribuzione delle competenze, si intende «la capacità del serbatoio compresa fra la quota più elevata delle soglie sfioranti degli scarichi, o della sommità delle eventuali paratoie (quota di massima regolazione), e la quota del punto più depresso del paramento di monte, da individuare sulla linea di intersezione tra detto paramento e piano di campagna»; per le traverse fluviali il volume d'invaso è «il volume compreso tra il profilo di rigurgito più elevato indotto dalla traversa ed il profilo di magra del corso d'acqua sliarrato»;

q) volume totale di invaso: è la capacità del serbatoio compresa tra la quota di massimo invaso e la quota minima di fondazione; per le traverse fluviali è il volume compreso tra il profilo di rigurgito più elevato indotto dalla traversa ed il profilo di magra del corso d'acqua sbarrato;

r) volume complessivo di invaso: ai fini dell'applicazione delle presenti norme è da intendersi come il volume complessivo sotteso dallo sbarramento, pari alla somma del volume di invaso vero e proprio, valutato fino alla quota del piano di coronamento (esclusi i parapetti ed eventuali muri frangionde), e dei volumi d'acqua contenuti in strutture artificiali di qualunque tipo, a cielo aperto o in sotterraneo, che siano idraulicamente connesse con il serbatoio e siano liberamente affluenti in esso, inclusi i volumi contenuti nei canali adduttori; nel caso di sbarramenti totalmente tracimabili, il volume complessivo di invaso del serbatoio è determinato con riferimento alla quota di massimo invaso anziché alla quota del piano di coronamento;

s) volume utile di regolazione: è il volume compreso fra la quota massima di regolazione e la quota minima alla quale l'acqua invasata può essere derivata per l'utilizzazione prevista;

t) volume di laminazione: è il volume compreso fra la quota di massimo invaso e la quota massima di regolazione o, per i serbatoi specifici per la laminazione delle piene, tra la quota di massimo invaso e la quota della soglia inferiore dei dispositivi di scarico;

u) volume morto: è il volume tra la quota dello scarico di esaurimento e la quota minima di fondazione;

v) sbarramenti per la laminazione delle piene: sono sbarramenti il cui invaso avviene solo nel corso degli eventi meteorici che determinano portate in alveo maggiori della portata massima defluente attraverso le luci di fondo dello sbarramento;

z) traverse fluviali: sono sbarramenti che determinano un rigurgito contenuto nell'alveo del corso d'acqua, che sono parzialmente o totalmente tracimabili e che possono essere dotati o meno di paratoie di regolazione del livello di invaso.

aa) alveo: si intende l'insieme degli spazi normalmente allagati, con riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di dieci anni; nel caso di tratti arginati con continuità, le parti di territorio che vanno dai corpi arginali fino al piede esterno dei medesimi.

Art. 3.

Classificazione degli sbarramenti

1. Gli sbarramenti di competenza regionale sono suddivisi nelle seguenti tipologie e categorie:

Tipologia I (Invasi e piccole dighe)		
Categoria	Sottocategoria	Descrizione
A	A1	Sbarramenti con altezza fino a 6 metri e con volume di invaso fino a 10.000 metri cubi
	A2	Sbarramenti con altezza fino a 6 metri e con volume di invaso fino a 60.000 metri cubi
B	B1	Sbarramenti con altezza fino a 6 metri e con volume di invaso compreso tra 60.000 e 100.000 metri cubi
	B2	Sbarramenti con altezza superiore a 6 metri e fino a 15 metri e con volume di invaso fino a 100.000 metri cubi
C		Sbarramenti con altezza fino a 15 metri con volume di invaso superiore a 100.000 metri cubi e fino a 1.000.000 di metri cubi
Tipologia II (Invasi per la laminazione delle piene)		
Categoria	Sottocategoria	Descrizione
A		Invasi temporanei per la laminazione delle piene, casse di espansione dirette o in derivazione con sbarramenti fino a 6 metri ed invasi fino a 60.000 metri cubi
B	B1	Invasi temporanei per la laminazione delle piene, casse di espansione dirette o in derivazione con sbarramenti di altezza fino a 6 metri e con volume di invaso superiore a 60.000 metri cubi e fino a 100.000 metri cubi
	B2	Invasi temporanei per la laminazione delle piene, casse di espansione dirette o in derivazione con sbarramenti di altezza superiore a 6 metri e fino a 15 metri e con volume di invaso fino a 100.000 metri cubi
C		Invasi temporanei per la laminazione delle piene, casse di espansione dirette o in derivazione con sbarramenti di altezza fino a 15 metri con volume di invaso superiore a 100.000 metri cubi e fino a 1.000.000 di metri cubi
TIPOLOGIA III (Traverse fluviali)		
Categoria	Sottocategoria	Descrizione
A		Traverse con altezza fino a 6 metri e con volume di invaso fino a 60.000 metri cubi
B	B1	Traverse con altezza fino a 6 metri e volume di invaso superiore a 60.000 metri cubi e fino a 100.000 metri cubi
	B2	Traverse con altezza superiore a 6 metri e fino a 15 metri e volume di invaso fino a 100.000 metri cubi
C		Traverse con altezza fino a 15 metri con volume di invaso superiore a 100.000 metri cubi e fino a 1.000.000 di metri cubi

TITOLO II

SBARRAMENTI DI NUOVA REALIZZAZIONE PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

Art. 4.

Progetto di fattibilità

1. Ogni intervento riguardante la costruzione di sbarramenti e opere di competenza regionale, ovvero la loro modifica qualora già esistenti, che mantenga o faccia rientrare le opere stesse tra quelle assoggettate alle presenti disposizioni, deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di fattibilità redatto, secondo le indicazioni di cui all'art. 10 della presente normativa tecnica, da tecnici iscritti ai relativi albi e secondo le specifiche competenze professionali.

2. Il progetto di fattibilità dell'opera deve essere sottoscritto dal richiedente e dall'ingegnere progettista iscritto all'albo professionale, che svolge anche la funzione di coordinatore di tutte le attività progettuali e di supporto effettuate da professionisti abilitati di diversa specializzazione.

Art. 5.

Presentazione della domanda

1. La domanda di autorizzazione per gli sbarramenti di competenza regionale deve essere rivolta alla Regione autonoma della Sardegna ed inoltrata al SIR, per gli sbarramenti di categoria B e C, ed al SGC dell'Assessorato dei lavori pubblici territorialmente competente per quelli di categoria A. Qualora il progetto rientri tra quelli assoggettati alla procedura di verifica di cui all'Allegato A1, comma 7, lettera d) della delibera della Giunta regionale n. 5/11 del 15 febbraio 2005, l'eventuale richiesta di verifica ambientale (Screening) di cui all'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 5/11 del 15 febbraio 2005 dovrà essere inoltrata all'autorità regionale competente.

2. Ferme restando le disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive, il richiedente presenta al SIR o al SGC competente per territorio il progetto di fattibilità dell'opera, redatto secondo le norme di cui all'art. 10 della presente normativa in almeno quattro copie cartacee e su supporto informatico georeferenziato (CD o DVD).

3. Qualora in sede di istruttoria si riscontrino la mancanza di uno o più dei documenti previsti o questi richiedano un loro completamento o regolarizzazione, l'ufficio procedente assegna al richiedente un termine, non inferiore a dieci e non superiore a sessanta giorni, per la regolarizzazione degli atti.

4. Decorso senza esito tale termine il procedimento si conclude con la comunicazione all'interessato del rigetto della domanda.

Art. 6.

Esame preliminare e avvio del procedimento

1. Una volta verificata la documentazione allegata alla domanda di autorizzazione, si procede all'esame preliminare previa comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e secondo le modalità di cui all'art. 8 della medesima legge n. 241 del 1990.

2. La domanda di autorizzazione è trasmessa dal SIR o dal SGC, all'Autorità di bacino regionale e all'autorità idraulica competente. Queste, nel termine massimo di sessanta giorni dalla ricezione della domanda, comunicano il proprio parere all'ufficio, rispettivamente in ordine al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico, idrologico, della conservazione e difesa del suolo, sulla tutela delle risorse idriche, sulla qualità delle acque e dell'ambiente.

3. Nelle more dell'effettiva operatività dell'Autorità di bacino regionale, istituita con la legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19, le valutazioni di cui al comma 2 sono effettuate dalle stesse autorità attualmente competenti che si esprimono entro lo stesso termine di sessanta giorni.

4. Per le opere da realizzare in alveo, ai sensi dell'art. 93 del Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), deve essere rilasciata, da parte del SGC competente per territorio, la relativa autorizzazione.

5. Per le opere che rientrano tra quelle assoggettabili alla procedura di verifica di cui all'Allegato A1, comma 7, lettera d) della deliberazione della Giunta regionale n. 5/11 del 15 febbraio 2005, deve essere altresì rilasciato, dall'autorità competente, il nulla osta conseguente alla verifica (Screening) ambientale di cui all'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 5/11 del 15 febbraio 2005 sopracitata.

6. Acquisiti tali pareri, se la domanda appare al servizio competente senz'altro inattuabile o contraria al buon regime delle acque, alla loro qualità o ad altri interessi generali, questi ne dispone l'immediato rigetto, previa acquisizione delle eventuali osservazioni del richiedente nei tempi e nei modi previsti dall'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990.

7. In caso di domanda di concessione di derivazione d'acqua, quest'ultima va inoltrata dal richiedente al SGC competente per territorio contestualmente alla domanda di cui all'art. 5 della presente normativa.

Art. 7.

Verifica ambientale e valutazione di impatto ambientale

1. Tutti i progetti di opere di cui all'Allegato A1, comma 7, lettera d), della deliberazione della Giunta regionale n. 5/11 del 15 febbraio 2005 sono assoggettati alla procedura di verifica (Screening) ambientale.

2. Qualora le opere, in fase di verifica (Screening) ambientale, siano state assoggettate a Valutazione di impatto ambientale (VIA) il relativo provvedimento di approvazione del progetto non può essere rilasciato prima della positiva conclusione della procedura di VIA.

Art. 8.

Relazione finale di istruttoria

1. Il Servizio competente, entro sessanta giorni dal ricevimento di tutte le autorizzazioni previste conclude l'istruttoria con una relazione dettagliata, che illustra le caratteristiche tecniche delle varie opere previste dal progetto in relazione anche alla compatibilità idraulica ed ambientale delle stesse.

Art. 9.

Approvazione del progetto di fattibilità

1. Il progetto di fattibilità redatto secondo le specifiche di cui all'art. 10 della presente normativa è soggetto ad approvazione da parte dell'autorità competente.

2. Per gli sbarramenti appartenenti alla categoria B e C di qualsiasi tipologia, il direttore del SIR, conclusa la fase istruttoria, provvede all'acquisizione del parere dell'Unità tecnica regionale, emette il provvedimento di approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità e, al fine di procedere alla successiva fase di progettazione, ne trasmette copia, munita degli estremi di approvazione, all'interessato.

3. Per gli sbarramenti appartenenti alla categoria A di qualsiasi tipologia, il direttore del SGC, conclusa la fase istruttoria, emette il provvedimento di approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità e ne trasmette copia:

a) al SIR unitamente alla relativa documentazione, per l'insediamento e la catalogazione nel catasto delle dighe di competenza regionale;

b) all'interessato, munita degli estremi di approvazione, al fine di procedere alla successiva fase di progettazione.

4. Per le opere della categoria A di qualsiasi tipologia non è previsto il rilascio del parere dell'Unità tecnica regionale.

5. L'approvazione in linea tecnica da parte dell'autorità competente è preordinata al rilascio dell'eventuale concessione di derivazione.

6. Il SGC, sempre al fine dell'aggiornamento del catasto dighe, trasmette al SIR copia della concessione di derivazione e del relativo disciplinare.

7. L'approvazione tecnica non sostituisce obblighi, oneri e vincoli gravanti sul soggetto e sulle opere interessate. L'eventuale rilascio della concessione ad edificare delle opere da parte del comune competente è subordinato all'approvazione tecnica del progetto di fattibilità.

Art. 10.

Contenuti progettuali del progetto di fattibilità

1. Il progetto di fattibilità deve contenere almeno i seguenti elaborati redatti secondo le prescrizioni di cui al comma 2:

a) la relazione tecnico-economica sulle caratteristiche dello sbarramento e degli impianti connessi con specifico riferimento alle finalità economiche da conseguire con attestazione dell'utilizzo plurimo che si vuole garantire; in merito agli aspetti tecnici si deve in particolare indicare:

1) la scelta relativa alla localizzazione dello sbarramento con riferimento alla tenuta del serbatoio, alla stabilità dei pendii circostanti e delle opere interessate dall'invaso considerando anche l'eventuale sismicità della zona, delle abitazioni ed infrastrutture presenti a valle ed interessabili in caso di collasso delle opere di ritenuta;

2) le campagne di indagine svolte, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento dell'intervento sul territorio, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza e la funzionalità;

3) le misure di prevenzione dei rischi a tutela della pubblica incolumità, le modalità di sorveglianza e di disattivazione o svuotamento dell'invaso, riportante l'inquadramento geologico del territorio interessato in relazione anche alle indicazioni del Piano regolatore generale (PRG);

b) la corografia del bacino tributario in scala 1:25.000;

c) la planimetria generale di localizzazione dell'invaso in scala 1:10.000;

d) il rilievo a curve di livello del territorio interessato a monte e a valle dello sbarramento, in scala non minore di 1:5.000;

e) la documentazione fotografica e le fotografie aeree, ove esistenti, della zona interessata dallo sbarramento e dall'invaso;

f) le sezioni significative dello sbarramento in scala 1:200, le planimetrie in scala 1:500 ed i particolari degli organi di scarico in scala 1:50;

g) il piano dei sistemi di controllo dello sbarramento e del territorio al contorno, sia durante l'esecuzione dei lavori sia durante l'esercizio dell'invaso;

h) la relazione geologica ed idrogeologica contenente l'indicazione e la valutazione delle prove, delle indagini e dei rilevamenti eseguiti; in particolare devono essere descritti: la geomorfologia e la litologia dell'area in esame, utilizzando analisi estese fino a profondità idonee all'opera in progetto, lo studio geostrutturale con particolare riferimento alla tenuta del serbatoio e alla stabilità dei pendii circostanti, nonché la descrizione degli effetti sull'idrografia sotterranea e superficiale e sulle loro interazioni;

i) la relazione geotecnica con le caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione e dei materiali di costruzione degli sbarramenti;

l) la carta geomorfologica del territorio interessato, con evidenziazione di tutti gli elementi di interesse in riferimento alla soggiacenza dell'invaso;

m) la relazione idrologica e la relazione idraulica con i dati idrologici ed i calcoli idraulici che giustificano il valore assunto per la portata di massima piena prevedibile ed il conseguente dimensionamento degli organi di scarico;

n) il calcolo preliminare strutturale dello sbarramento e delle opere accessorie;

o) lo studio delle condizioni di deflusso a valle dello sbarramento, della massima piena scaricabile e delle piene artificiali dovute a manovra degli organi di scarico e per ipotetico collasso dello sbarramento;

p) il piano di approvvigionamento degli inerti e di destinazione dei materiali di risulta;

q) la bozza del Foglio condizioni per l'esercizio, la manutenzione e la vigilanza delle opere.

2. Per i criteri progettuali ci si attiene alla regolamentazione tecnica di settore emanata dall'Amministrazione statale e all'eventuale manualistica tecnica di riferimento ed alle circolari esplicative predisposte dalla Regione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN ORDINE A PARTICOLARI CATEGORIE DI OPERE

Art. 11.

Opere non assoggettabili

1. Per le opere rientranti nella categoria A, sottocategoria A1 della tipologia I, il dirigente del SGC, in sede di istruttoria, può disporre il loro non assoggettamento, in tutto o in parte, alla presente normativa, in relazione alla loro ubicazione e caratteristiche, in quanto non comportanti rischi alle popolazioni, alle attività poste a valle dell'invaso ed all'assetto idrogeologico complessivo.

2. Al fine del non assoggettamento, da intendersi quale approvazione abbreviata del progetto di fattibilità, con esclusione degli obblighi di presentazione del progetto esecutivo, della sorveglianza sui lavori di costruzione, della vigilanza sull'esercizio delle opere, il progetto a livello «ridotto» deve indicare chiaramente l'esistenza delle caratteristiche di stabilità e sicurezza ed accertare la rispondenza del progetto o dell'opera esistente ai seguenti criteri:

a) il deflusso dell'acqua, conseguente ad ipotetico collasso dello sbarramento, non deve costituire pericolo per la pubblica incolumità; occorre in particolare valutare il rischio nei confronti degli insediamenti, delle attività e delle infrastrutture situate a valle dell'invaso, lungo l'alveo di un corso d'acqua o nel territorio sottostante, per un tratto L [km] da determinarsi secondo quanto previsto dall'art. 13 della presente normativa;

b) le strutture di ritenuta non devono essere vulnerabili in caso di tracimazione durante una piena; in particolare, le opere in materiali sciolti non debbono essere soggette a tracimazione e le opere in muratura di calcestruzzo non debbono subire dalla eventuale tracimazione danni che ne compromettano la stabilità; nel caso di strutture esistenti, occorre prestare particolare attenzione agli anni di esercizio ed al loro stato di conservazione;

c) gli organi di scarico di superficie devono essere a soglia fissa, privi di organi mobili di intercettazione o regolazione e devono essere in grado di smaltire completamente la portata di progetto e tali da non essere soggetti ad ostruzione;

d) l'assetto idrogeologico complessivo (superficie del bacino imbrifero, pendenza dell'alveo a valle, presenza di situazioni di rischio geologico ed ambientale derivanti da significativi dissesti sui versanti, smottamenti attivi, sismicità dell'area) deve essere tale da escludere rischi apprezzabili alle popolazioni ed alle attività poste a valle dell'invaso; se, sulla base della documentazione presentata, il SGC verifica che le opere non comportano rischi apprezzabili alle popolazioni, alle attività poste a valle dell'invaso ed all'assetto idrogeologico complessivo, lo stesso provvede all'approvazione del progetto ridotto escludendo le opere dall'applicazione delle successive fasi.

3. Ulteriori casi di non assoggettamento possono essere determinati di volta in volta in relazione a valutazioni del rischio come definito all'art. 12 della presente normativa.

Art. 12.

Definizione di rischio

1. La valutazione del rischio viene effettuata attraverso il calcolo del rischio connesso con l'opera ed in particolare attraverso la verifica delle dimensioni del bacino, della tipologia di alimentazione, dell'area interessata dall'opera e dei fattori di rischio presenti a valle.

2. Per valutazioni speditive da utilizzare nell'iter procedurale di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di un invasore, viene definito rischio quello valutato considerando unicamente il grado ed il tipo di antropizzazione delle aree a valle dello sbarramento.

3. Si individuano tre classi di rischio:

a) basso: se a seguito del collasso dello sbarramento risultino perdite trascurabili sia sotto l'aspetto ambientale che economico; la perdita di vite umane sarebbe improbabile;

b) moderato: se a seguito del collasso dello sbarramento nelle aree a valle risultino serie conseguenze ambientali o apprezzabili perdite economiche con danni a strutture commerciali o industriali, servizi pubblici o infrastrutture; la perdita di vite umane sarebbe improbabile;

c) alto: se a seguito del collasso dello sbarramento nelle aree a valle risultino perdita di vite umane e rilevanti danni economici; in generale, si riterrebbero coinvolti agglomerati urbani o aree di espansione con numerose residenze.

Art. 13.

Scelta dell'area per valutazioni di rischio

1. L'area significativa da indagare a valle per valutazioni di rischio di cui all'art. 12 della presente normativa, in direzioni idraulicamente non trascurabili, è valutata per una distanza L pari a:

$$L = V/10^4$$

con valore minimo di L da assumere pari ad 1 chilometro.

2. Nel caso di invaso di volume fino a 100.000 metri cubi situato in aree montane o collinari con pendenze medie nel primo chilometro a valle dello sbarramento maggiori del 2 per cento:

$$L = 2 \cdot V / 10^4$$

con valore minimo di L da assumere pari ad 1 chilometro, dove L viene calcolato in chilometri e V, espresso in metri cubi, è il volume movimentabile a seguito della rottura o collasso dello sbarramento.

Art. 14.

Presupposti per la documentazione ridotta

1. Qualora si intenda richiedere l'autorizzazione alla costruzione di opera rientrante nella categoria A o B1 delle tipologie I e A e B della tipologia III e tale opera venga inserita in un'area il cui assetto idrogeologico complessivo, avendo considerato la superficie del bacino imbrifero, la pendenza dell'alveo o dei versanti a valle dello sbarramento, la presenza di situazioni di rischio geologico ed ambientale derivanti da significativi dissesti sui versanti, smottamenti attivi, probabilità di valanghe, sismicità dell'area, sia tale da permettere la valutazione di classe di rischio basso di cui all'art. 12, in una area significativa indagata a valle, in direzioni idraulicamente non trascurabili, per una distanza L calcolata ai sensi dell'art. 13 della presente normativa, il richiedente può presentare un progetto che contenga gli elaborati di seguito indicati:

a) la relazione tecnica con indicazione delle campagne di indagine svolte, delle conseguenti scelte progettuali, delle misure di prevenzione dei rischi a tutela della pubblica incolumità, delle modalità di sorveglianza e di disattivazione o di svuotamento dell'invaso.

b) la corografia del bacino tributario in scala 1:25.000;

c) la planimetria dell'invaso in scala 1:10.000;

d) il rilievo a curve di livello del territorio interessato a monte e a valle dello sbarramento, in scala non minore di 1:5.000;

e) le fotografie aeree, ove esistenti, della zona interessata dallo sbarramento e dall'invaso;

f) i disegni delle strutture dello sbarramento in scala 1:200, le planimetrie in scala 1:500 ed i particolari degli organi di scarico in scala 1:50;

g) l'inquadramento geologico del territorio interessato con riferimento alle indicazioni del PUC e la carta geomorfologica con l'evidenziazione di tutti gli elementi di interesse;

h) i dati idrologici ed i calcoli idraulici che giustifichino il valore assunto per la portata di massima piena prevedibile ed il conseguente dimensionamento degli organi di scarico;

i) le verifiche di stabilità dello sbarramento e delle principali opere accessorie;

l) la bozza del Foglio condizioni per l'esercizio, la manutenzione e la vigilanza delle opere;

m) la bozza del Foglio condizioni di costruzione.

2. Nel caso in cui vi siano i presupposti per la presentazione della documentazione ridotta si esclude l'obbligo di presentazione del progetto esecutivo.

3. Il Servizio regionale competente accerta comunque la completezza della documentazione progettuale e motivatamente richiede eventuali elaborati integrativi.

TITOLO IV

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE

Art. 15.

Presentazione del progetto esecutivo

1. Una volta ottenuta l'approvazione del progetto di fattibilità, al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione, il richiedente, fatti salvi i casi di cui agli articoli 11 e 14 della presente normativa, presenta il progetto esecutivo:

a) al SIR per gli sbarramenti della categoria B e C di qualsiasi tipologia;

b) al SGC competente per territorio, per gli sbarramenti di categoria A di qualsiasi tipologia.

2. Il progetto a livello tecnico esecutivo delle opere, redatto secondo le specifiche di cui all'art. 16 della presente normativa, è presentato, unitamente alla richiesta in bollo, in quattro copie cartacee e su supporto informatico georeferenziato (CD o DVD).

3. Il progetto esecutivo delle opere deve essere sottoscritto dal proprietario e dall'ingegnere progettista iscritto all'albo professionale, che svolge anche la funzione di coordinatore di tutte le attività progettuali e di supporto effettuate da professionisti abilitati di diversa specializzazione.

Art. 16.

Progetto esecutivo

1. Il progetto esecutivo deve contenere tutti gli elaborati di cui al progetto di fattibilità portati al livello tecnico superiore e cioè esecutivo, le eventuali integrazioni ed adeguamenti derivanti da prescrizioni contenute nel provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità. Esso, inoltre, deve comunque contenere i seguenti elaborati:

a) la relazione tecnico-economica, con indicazione delle campagne di indagini svolte, delle conseguenti scelte progettuali, delle misure di prevenzione dei rischi a tutela della pubblica incolumità, delle modalità di sorveglianza e di disattivazione o svuotamento dell'invaso e delle finalità economiche da conseguire;

b) la relazione geologica e geotecnica contenente l'indicazione e la valutazione delle prove, indagini e rilevamenti eseguiti, con particolare riferimento alla litologia e geomorfologia del bacino imbrifero e dell'invaso (carta geologica e geomorfologica) ed alle caratteristiche geotecniche dei terreni d'imposta dello sbarramento e dei materiali di costruzione degli sbarramenti secondo le norme tecniche statali vigenti;

c) il piano dei sistemi di controllo dello sbarramento e del territorio al contorno, sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'esercizio dell'invaso;

d) la corografia del bacino imbrifero in scala 1:25.000 IGM;

e) la planimetria con indicazione delle opere e dell'invaso in scala 1:10.000 CTR;

f) il rilievo e curve di livello del bacino influenzato, in scala non minore di 1:5.000;

g) i disegni esecutivi delle strutture delle opere in scala 1:200; planimetrie in scala 1:500; particolari costruttivi, quali scaricatori in scala 1:50;

h) tutte le notizie, indagini ed approfondimenti eventualmente richiesti nella fase istruttoria di cui all'art. 18 della presente normativa compreso lo studio delle condizioni di deflusso a valle in caso di ipotetico collasso dello sbarramento ed individuazione delle aree soggette ad allagamento ai fini della protezione civile;

i) i dati idrologici e calcoli idraulici, che giustifichino il valore assunto per la portata massima alla quale è stato commisurato il dimensionamento delle opere e degli organi di scarico, disponibilità idriche che si intendono utilizzare, capacità di trasporto degli alvei e previsioni sull'interrimento del bacino;

l) le verifiche di stabilità dello sbarramento e delle principali opere accessorie;

m) lo studio e verifica delle condizioni di deflusso a valle dello sbarramento della massima piena scaricabile, con verifica di eventuali sezioni critiche;

n) la bozza del Foglio condizioni di costruzione;

o) la bozza del Foglio condizioni per l'esercizio, la manutenzione e la vigilanza delle opere aggiornato.

Art. 17.

Foglio condizioni di costruzione

1. Il Foglio condizioni di costruzione, qualora previsto, contiene le condizioni a cui è subordinato il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed è predisposto, salvo le ipotesi di cui all'art. 14 della presente normativa, con riferimento al progetto esecutivo e contiene le norme:

a) per l'esecuzione e la manutenzione degli accessi allo sbarramento durante la costruzione e il successivo esercizio;

b) per la deviazione provvisoria del corso d'acqua, durante i lavori di costruzione.

2. Il Foglio condizioni di costruzione contiene in particolare tutte le prescrizioni relative ai materiali da utilizzare ed alle modalità di costruzione, alle verifiche da effettuare in corso d'opera ed al collaudo.

3. Le verifiche richieste nello specifico riguardano:

a) l'esecuzione dei drenaggi;

b) la predisposizione dei piani di fondazione e l'esecuzione degli ancoraggi e degli ammassamenti di fondazione;

c) l'esecuzione degli organi di scarico;

d) l'esecuzione dello splateamento e dello scoticamento preliminare all'esecuzione del corpo diga;

e) l'eventuale sussistenza di situazioni impreviste in fase progettuale anche relativamente all'intorno dell'invaso;

f) i processi di compattazione per la formazione dello sbarramento;

g) le campionature e le prove dei calcestruzzi e dei materiali secondo le norme vigenti;

h) i profili dei paramenti.

Art. 18.

Istruttoria del progetto esecutivo

1. Ricevuta la documentazione il SIR o, a seconda della competenza, il SGC verifica la completezza della stessa. Qualora la domanda sia corredata di tutti i documenti prescritti, ma questi richiedano un loro completamento o regolarizzazione, l'ufficio assegna al richiedente un termine, non inferiore a dieci e non superiore a sessanta giorni, per la regolarizzazione degli atti. Decorso senza esito tale termine il procedimento si conclude con il rigetto della domanda.

2. L'ufficio provvede, entro i novanta giorni successivi alla presentazione della documentazione, all'effettuazione dell'istruttoria vera e propria del progetto e di tutti i suoi allegati e, ove lo ritenga necessario, procede ad effettuare di ulteriori sopralluoghi resisi necessari ai fini istruttori. Tale termine può essere interrotto al fine di consentire all'ufficio l'acquisizione di un'eventuale documentazione integrativa.

Art. 19.

Conclusione dell'istruttoria

1. L'ufficio conclude l'istruttoria con una relazione dettagliata che illustra le caratteristiche peculiari, tecniche e non, delle varie opere previste dal progetto; procede quindi alla stesura definitiva dello schema del Foglio condizioni di costruzione, del Foglio condizioni per l'esercizio, la manutenzione e la vigilanza delle opere.

2. Per gli sbarramenti rientranti nella categoria B e C di qualsiasi tipologia, l'ufficio provvede all'acquisizione del parere di competenza dell'Unità tecnica regionale. Tale parere è preordinato all'approvazione del progetto esecutivo e al rilascio quindi dell'autorizzazione alla costruzione.

Art. 20.

Approvazione del progetto esecutivo ed autorizzazione alla costruzione

1. Il progetto esecutivo è approvato, unitamente all'approvazione del Foglio condizioni di costruzione e della bozza del Foglio condizioni per l'esercizio, la manutenzione e la vigilanza delle opere, con provvedimento dirigenziale rilasciato dal SIR per gli sbarramenti di categoria B e C di qualsiasi tipologia ovvero dal SGC per quelli della categoria A di qualsiasi tipologia. Il medesimo provvedimento è rilasciato anche

ai fini dell'autorizzazione alla costruzione; esso è pubblicato, anche per estratto, sul *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

2. Nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 11 o di cui all'art. 14 della presente normativa, l'approvazione del progetto è rilasciata anche ai fini dell'autorizzazione alla costruzione.

3. Per gli sbarramenti della categoria A di qualsiasi tipologia, il SGC, approvato il progetto esecutivo ne trasmette copia al SIR, al fine dell'inserimento dei dati nel catasto degli sbarramenti, unitamente al relativo provvedimento di approvazione e a tutta la documentazione allegata.

Art. 21.

Progetti di gestione ai sensi dell'art. 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)

1. Il progetto di gestione di cui all'art. 114, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 è predisposto dal soggetto gestore sulla base dei criteri fissati dal decreto 30 giugno 2004 del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per le politiche agricole e il Ministro delegato della protezione civile ed al quale si fa specifico riferimento. Esso è approvato dalla Regione, previo parere preventivo del Servizio competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento.

2. Il progetto di gestione è trasmesso dal gestore al servizio competente - il SIR per gli sbarramenti di categoria B e C e il SGC per quelli di categoria A - al rilascio del parere preventivo, il quale provvede a trasmetterlo, unitamente al proprio parere, alla Commissione interassessoriale appositamente istituita che provvede all'istruttoria ed all'approvazione del progetto.

3. Il progetto di gestione così approvato diventa parte integrante del Foglio condizioni per l'esercizio dello sbarramento.

TITOLO V

ESECUZIONE DELLE OPERE

Art. 22.

Sorveglianza sui lavori

1. La vigilanza sui lavori di costruzione dell'opera, secondo le norme contenute nel Foglio condizioni di costruzione posto a base dell'autorizzazione, è affidata al SIR o al SGC competente per territorio a seconda che si tratti di sbarramenti di categoria B e C di qualsiasi tipologia o di sbarramenti di categoria A di qualsiasi tipologia. Il SIR ed i SGC vengono costantemente informati in merito all'andamento delle varie fasi costruttive nonché ad eventuali anomalie sopravvenute.

2. Acquisita, se richiesta, la concessione edilizia da parte del comune o dei comuni interessati, il titolare dell'autorizzazione alla costruzione deve dare, prima dell'inizio dei lavori, comunicazione della data di inizio dei lavori al SIR (per gli sbarramenti di categoria B e C) o al SGC competente per territorio (per gli sbarramenti di categoria A), indicando contestualmente il programma dei lavori, i nominativi dell'ingegnere direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza in fase di esecuzione al fine di consentire il controllo e la vigilanza sull'esecuzione dei lavori.

3. Il direttore dei lavori verifica che gli elaborati del progetto approvato siano esaurienti e definiscano univocamente le opere da realizzare e le prescrizioni da seguire, dopo di che firma il progetto e le eventuali varianti approvate dal servizio competente (SIR per gli sbarramenti di categoria B e C, SGC competente per territorio per gli sbarramenti di categoria A), e assume con ciò ogni responsabilità per quanto riguarda la buona realizzazione delle opere e la loro rispondenza al progetto. Ogni rilievo tecnico o amministrativo deve essere oggetto di un rapporto motivato che il direttore dei lavori invia al titolare dell'autorizzazione e al SIR (per gli sbarramenti di categoria B e C) o al SGC competente per territorio (per gli sbarramenti di categoria A); tale obbligo è esteso all'assuntore dei lavori tramite il direttore dei lavori. L'assuntore deve anche garantire l'esecuzione delle opere a regola d'arte.

4. Nel corso dei lavori il SIR (per gli sbarramenti di categoria B e C) o il SGC competente per territorio (per gli sbarramenti di categoria A) vigila con particolare cura ed esegue i controlli relativi alle varie fasi della costruzione, disponendo gli accertamenti e le verifiche che riterrà necessarie, e predispone rapporti sullo stato d'avanzamento dei lavori e sulle eventuali problematiche incontrate.

5. Devono essere effettuate a cura del titolare le prove preliminari e i controlli (durante la costruzione) sui materiali previsti dagli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1º novembre 1959, n. 1363 (Decreto di approvazione del Regolamento per la progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta). Il direttore dei lavori esegue i controlli con particolare riferimento a quelli prescritti nella manualistica tecnica di settore.

6. Il SIR ed il SGC hanno la facoltà di accedere in qualunque momento ai cantieri e, a seconda della categoria di propria competenza, di far eseguire, ai fini della tutela della pubblica incolumità, le indagini e i controlli ritenuti necessari.

7. In caso di gravi inadempienze o di sostanziali variazioni dei lavori rispetto al progetto approvato, il SIR ovvero il SGC ha facoltà di sospendere i lavori e di proporre l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

8. Ultimi i lavori, il direttore dei lavori redige il relativo certificato di ultimazione e, al fine dell'autorizzazione alla formazione degli invasi sperimentali, ne trasmette copia al SIR (per gli sbarramenti di categoria B e C) o al SGC competente per territorio (per gli sbarramenti di categoria A), unitamente a una relazione dei lavori sulle opere realizzate, anche ai fini del loro collaudo tecnico che sarà effettuato sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 23 della presente normativa.

9. Ad avvenuto rilascio dell'autorizzazione si può procedere alla formazione del primo invaso sperimentale, che dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto contenuto nel Foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione. Dell'avvenuta formazione del primo invaso sperimentale, il titolare dell'autorizzazione ne dà immediata notizia al SIR ovvero al SGC competente.

Art. 23.

Collaudo

1. La competenza a nominare i collaudatori spetta all'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

2. Avvenuta l'ultimazione dei lavori, e comunque prima degli invasi sperimentali, il direttore del SIR o del SGC, a seconda della competenza, dispone per il collaudo dell'opera. Ai fini del collaudo, il servizio competente cura la raccolta dei disegni di consistenza delle opere e fa redigere dal direttore dei lavori una relazione finale sullo svolgimento dei lavori e sulle prove eseguite.

3. Il collaudo è effettuato da una commissione collaudatrice presieduta da un ingegnere del Servizio competente (SIR o SGC) che sia a conoscenza dello svolgimento dei lavori e da un ingegnere iscritto all'Albo regionale dei collaudatori e con iscrizione al proprio albo professionale da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione delle opere e che abbia acquisito specifica esperienza in materia di dighe. Al medesimo professionista è di norma affidato anche l'incarico del collaudo statico delle opere. Per opere di notevole importanza la commissione collaudatrice potrà essere coadiuvata da un geologo anch'esso iscritto all'Albo regionale dei collaudatori, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione delle opere e che abbia acquisito specifica esperienza in materia di dighe.

4. Le spese relative al collaudo ed i compensi spettanti ai collaudatori sono a carico del soggetto autorizzato alla realizzazione e gestione dell'opera.

5. Nel caso di sbarramenti di categoria C di ogni tipologia è obbligatorio il collaudo in corso d'opera affidato ad una commissione collaudatrice di cui fa parte anche un geologo in possesso dei requisiti di cui al comma 3.

6. Per le opere di categoria A della tipologia II e di categoria B delle tipologie I e II è richiesto il collaudo finale, fatta salva l'eventuale prescrizione di collaudo in corso d'opera contenuta nel Foglio condizioni di costruzione in considerazione di particolari situazioni locali o di classe di rischio media o alta.

7. Per le opere della categoria A delle tipologie I e III è richiesto il collaudo finale.

8. I risultati delle ispezioni periodiche effettuate dalla commissione di collaudo in corso d'opera sono comunicati al SIR o, per gli sbarramenti di categoria A, al SGC, per il seguito di competenza.

9. Il certificato di collaudo tecnico definitivo è trasmesso dal proprietario o dal gestore al SIR o, per gli sbarramenti di categoria A, al SGC.

10. Il collaudatore o la commissione di collaudo devono certificare in particolare:

a) la conformità delle opere realizzate con il progetto o le eventuali varianti approvate;

b) il regolare funzionamento degli organi di scarico, degli eventuali sistemi di monitoraggio anche a distanza, di comunicazione ed allarme e delle eventuali segnalazioni di pericolo;

c) il regolare comportamento dello sbarramento nel corso degli invasi sperimentali;

d) lo stato di esercibilità del serbatoio e delle opere connesse.

Art. 24.

Autorizzazione all'invaso

1. Il progressivo riempimento dell'invaso è autorizzato dal servizio competente sulla base di specifica richiesta del proprietario con allegato programma operativo. Successivamente il medesimo richiede il parere dalla commissione di collaudo in corso d'opera o, in sua assenza, del direttore lavori e autorizza gli invasi parziali, impartendo eventuali prescrizioni o raccomandazioni ritenute necessarie e informa i sindaci dei comuni interessati dalla costruzione e, nei casi di maggiore rilevanza, la competente Prefettura.

2. Il documento di collaudo viene inviato dal titolare al servizio competente che, a seguito di esame e valutazione favorevole, autorizza l'invaso con determinazione dirigenziale e redige il Foglio condizioni d'esercizio di cui all'art. 30 della presente normativa in forma definitiva.

3. Ai fini della sicurezza e prima dell'inizio della formazione degli invasi sperimentali, in conformità e sulla base dei criteri contenuti nella Circolare n. 1125 del 1986 del Ministero dei lavori pubblici, debbono essere posti in opera da parte del titolare dell'autorizzazione i sistemi di allarme, le segnalazioni di pericolo e la strumentazione idrometrica.

Titolo VI

SBARRAMENTI ESISTENTI

Art. 25.

Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio

1. Qualora le opere siano state regolarmente autorizzate gli interessati sono tenuti a inoltrare al SGC competente per territorio, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente normativa, unitamente alla domanda diretta a ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio, una dichiarazione giurata, nelle forme previste dalle norme vigenti, corredata di relazione tecnica e documentazione fotografica, dalla quale risulti:

a) la conformità delle opere in parola al progetto originario in base al quale è stata autorizzata la loro esecuzione;

b) la conformità delle opere alle norme tecniche attualmente vigenti;

c) il rispetto delle prescrizioni contenute nel Foglio condizioni riguardanti la manutenzione e l'esercizio dell'impianto.

2. Tale dichiarazione deve essere rilasciata da un ingegnere iscritto all'albo professionale da almeno dieci anni. L'interessato, dietro richiesta dell'ufficio, al fine di accelerare i tempi del procedimento istruttorio, può presentare copia del progetto originario e copia dei fogli di condizioni per la costruzione e l'esercizio.

3. Per gli sbarramenti di categoria B e C di qualsiasi tipologia, l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio è rilasciata con provvedimento dirigenziale del SIR e, per quelli di categoria A di qualsiasi tipologia, con provvedimento dirigenziale del SGC competente per territorio.

4. Nel caso di sbarramenti di categoria B e C di qualsiasi tipologia il SIR e, per gli sbarramenti di categoria A, il SGC, a seguito di sopralluogo e verifica della corrispondenza tra lo stato di fatto e la documentazione ricevuta, nonché sulla base di quanto certificato nella dichiarazione, redige la relazione di istruttoria e il disciplinare contenente le condizioni a cui è subordinata la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto. Copia di detta documentazione, per le istanze gestite dal SGC, viene trasmessa al SIR ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto.

5. Per le opere che, pur risultando conformi al progetto originario in base al quale ne fu autorizzata la costruzione, non lo sono rispetto alle disposizioni vigenti in materia di dighe, il SIR e, per quelle di categoria A, il SGC competente per territorio, decide caso per caso, quali sono gli impianti che devono essere adeguati, indicando, altresì, i tempi di realizzazione dei relativi progetti di adeguamento e delle successive opere e la regolamentazione mediante Foglio condizioni della loro manutenzione ed esercizio.

Art. 26.

Approvazione tecnica in sanatoria

1. Qualora gli sbarramenti di competenza regionale siano stati realizzati in assenza delle approvazioni previste dalla normativa vigente al momento della costruzione ovvero in difformità ai progetti approvati, gli interessati sono tenuti ad inoltrare, per gli sbarramenti di categoria B e C di qualsiasi tipologia al SIR e, per quelli di categoria A di qualsiasi tipologia al SGC competente per territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, la domanda diretta ad ottenere l'approvazione tecnica in via di sanatoria dell'opera e domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio. L'eventuale domanda di concessione della relativa derivazione deve essere inoltrata al SGC competente per territorio, contestualmente alla domanda per l'ottenimento della sanatoria.

2. La domanda diretta ad ottenere l'approvazione tecnica in via di sanatoria dell'opera deve essere presentata in triplice copia, di cui una in bollo, e corredata da una relazione tecnica a firma, per quanto di rispettiva competenza, di un ingegnere e di un geologo iscritti ai relativi albi professionali, che riportano:

- a) i dati tecnici caratteristici dello sbarramento, delle opere accessorie e del serbatoio;
- b) il volume d'invaso e le modalità di valutazione dello stesso;
- c) le fonti di energia per la manovra degli organi di intercettazione degli scarichi;
- d) le modalità di vigilanza e di controllo, ivi comprese le vie d'accesso;
- e) la descrizione dei terreni interessati dalle opere.

3. Per gli sbarramenti di categoria B2 e C, la domanda di approvazione tecnica in sanatoria deve essere integrata, entro novanta giorni dalla data di presentazione, dalla seguente documentazione, in triplice copia a firma, per quanto di rispettiva competenza, di un ingegnere e di un geologo iscritti ai rispettivi albi professionali:

- a) planimetria dell'opera principale e di quelle sussidiarie in scala non inferiore a 1:500; sezione tipo dello sbarramento; prospetti, adeguata documentazione fotografica ed altri disegni utili a fornire il quadro completo delle opere;
- b) relazione geologica, contenente una descrizione dettagliata dell'area e delle sezioni di sbarramento, nonché elementi sulla tenuta del serbatoio e sulla stabilità delle sponde e delle spalle, considerate anche la caratteristiche idrogeologiche della zona; in particolare devono essere effettuate verifiche per quanto riguarda l'influenza dell'invaso sulle acque superficiali e sotterranee nell'ambito del bacino idrogeologico di competenza;
- c) relazione geotecnica relativa alla caratterizzazione del terreno, comprendente i risultati delle indagini sui terreni di fondazione e la loro caratterizzazione geotecnica, nonché i risultati delle indagini sui terreni dell'invaso e la loro caratterizzazione geotecnica finalizzata alla definizione delle condizioni di sicurezza delle sponde e delle spalle;

d) relazione geotecnica, comprendente la verifica delle scelte progettuali mediante il controllo del comportamento dell'opera nel suo insieme ed in rapporto ai terreni di fondazione; per le dighe in materiali sciolti, la relazione deve comprendere le prove eseguite sui materiali e le verifiche di sicurezza delle opere di sbarramento e di quelle connesse; la stabilità della diga e del complesso diga-terreni di fondazione deve essere verificata almeno nelle seguenti condizioni: a serbatoio pieno con livello di massimo invaso nonché a seguito di rapido svuotamento del serbatoio;

e) relazione idraulica e idrologica che illustri i criteri adottati per la determinazione della portata di massima piena e del suo tempo di ritorno e che indichi le modalità di smaltimento della portata stessa;

f) nel caso di dighe murarie una relazione di calcolo, comprendente le prove sui materiali costituenti l'opera e che illustri le verifiche di resistenza nelle condizioni di serbatoio vuoto, nonché di serbatoio pieno con il livello al massimo invaso;

g) relazione sui dispositivi installati per il controllo del comportamento dell'opera di sbarramento e delle sponde, con l'indicazione della loro localizzazione della frequenza dei rilevamenti, delle elaborazioni dei dati e della conservazione degli stessi;

h) corografia in scala non inferiore a 1:25.000 con l'indicazione del bacino imbrifero tributario del serbatoio corredata di riferimenti alla cartografia ufficiale;

i) studio dell'onda di piena conseguente a ipotetico collasso e a manovre agli organi di scarico redatti secondo le disposizioni vigenti.

4. Per gli sbarramenti di categoria A e B1, l'eventuale documentazione integrativa alla domanda di approvazione tecnica in sanatoria può essere richiesta, caso per caso e in relazione alle caratteristiche dello sbarramento, dal SIR o dal SGC a seconda che si tratti di sbarramenti di categoria B1 o A entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda. I termini per la presentazione della documentazione richiesta rimane fissata in novanta giorni dalla richiesta.

5. Per gli sbarramenti di cui al comma 3, l'approvazione tecnica in sanatoria è rilasciata dal direttore del SIR sulla base degli atti presentati, del parere istruttorio reso dal medesimo SIR e del parere dell'Unità tecnica regionale. Per gli sbarramenti di cui al comma 4, l'approvazione tecnica in sanatoria è rilasciata dal direttore del SIR o dal direttore del SGC competente per territorio, a seconda che si tratti di sbarramenti di categoria B1 o A, previa acquisizione, per gli sbarramenti della categoria B1, del parere dell'Unità tecnica regionale. L'approvazione tecnica in sanatoria ai fini della pubblica incolumità viene rilasciata nei soli casi di conformità del progetto alla normativa vigente in materia di progettazione, costruzione ed esercizio di sbarramenti di ritenuta. Sono ammesse deroghe solo in casi di riconosciuto interesse pubblico, per difformità non incidenti sulla sicurezza strutturale del manufatto e non eliminabili senza dover procedere alla demolizione dello stesso. Il provvedimento può essere emanato nella forma dell'approvazione condizionata all'osservanza di determinate prescrizioni; in tal caso è fissato un termine per l'attuazione delle prescrizioni secondo la natura e la complessità delle medesime.

6. L'approvazione tecnica in sanatoria non sostituisce obblighi, oneri e vincoli gravanti sul soggetto e sulle opere interessate, con riferimento alla concessione di derivazione, all'approvazione del progetto ai sensi delle vigenti norme in materia di lavori pubblici, alla valutazione di impatto ambientale, all'assetto idrografico, agli interessi urbanistici, paesaggistici, artistici, storico-archeologici, sanitari, demaniali, della difesa nazionale, dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza che restano di competenza delle autorità previste dalle norme vigenti.

7. Nelle more del procedimento di approvazione tecnica in sanatoria e senza pregiudizio per le determinazioni delle autorità competenti, il richiedente può proseguire l'esercizio dello sbarramento e del relativo invaso, ferma la sua responsabilità per eventuali sinistri, qualora abbia allegato alla domanda anche una perizia giurata, da inoltrare anche alla competente Prefettura, che attesti che non si ravvisano situazioni di pericolo per la popolazione, rilasciata da un ingegnere e, per quanto di competenza, da un geologo iscritti ai rispettivi albi professionali, tenuto conto dello stato delle opere, comprese le apparecchiature, per quanto riguarda la manutenzione e l'efficienza, dello stato delle sponde del serbatoio, delle indicazioni rilevate dalla strumentazione di misura e di controllo, della gestione dell'impianto, nonché delle eventuali difformità delle opere stesse rispetto alla vigente normativa.

8. In attesa dell'approvazione tecnica in sanatoria da parte dei servizi competenti dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, il soggetto che ha intrapreso la costruzione delle opere in assenza di approvazioni o in difformità di progetti approvati ha l'obbligo, dopo aver adottato le opportune cautele a salvaguardia della pubblica incolumità, di sospendere i lavori entro un termine massimo di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente normativa.

TITOLO VII

ESERCIZIO, VIGILANZA E CONTROLLI

Art. 27.

Esercizio e vigilanza

1. Il titolare dell'autorizzazione o il proprietario provvede a sua cura e spese, con personale idoneo e qualificato, alla gestione, alla vigilanza ed alla costante manutenzione dell'opera inviando rapporti sui dati registrati con il monitoraggio al servizio competente, secondo le modalità e le frequenze indicate agli articoli 29 e 30 della presente normativa.

2. Il servizio competente può imporre al proprietario la guardiania fissa e l'individuazione, anche all'interno della propria struttura, di un ingegnere con alta esperienza nel campo idraulico e strutturale designato responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto. Tale ingegnere, i cui compensi sono a carico del proprietario dell'opera, nei casi ritenuti complessi garantisce l'azione di controllo da parte della pubblica amministrazione in fase di esercizio.

3. Per gli sbarramenti della categoria C di qualsiasi tipologia, al fine di garantire l'azione di controllo esercitata da parte della pubblica amministrazione, ogni titolare dell'autorizzazione o gestore delle opere è tenuto ad individuare un ingegnere designato responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto. In tal caso, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti norme i titolari o i richiedenti l'autorizzazione, o in loro assenza i proprietari che gestiscono direttamente le opere di sbarramento, sono tenuti a comunicare al SIR il nominativo dell'ingegnere responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto.

4. L'ingegnere responsabile deve inviare ogni sei mesi al servizio competente una esplicita dichiarazione, sottoscritta dal gestore, da cui risulti il regolare comportamento delle opere principali ed accessorie e delle sponde del serbatoio rilevabile dalle osservazioni, dai dati e dalla misure effettuate, che sussistono le condizioni di sicura agibilità degli accessi e che non si sono evidenziate anomalie o degradamenti che possono destare preoccupazioni e che pertanto l'impianto risulta in buone condizioni di sicurezza e manutenzione.

5. Nei casi di impedimento dell'ingegnere responsabile tali attività possono essere svolte, temporaneamente, da un ingegnere sostituto, il cui nominativo deve essere immediatamente comunicato al SIR.

6. È comunque obbligatorio per il proprietario o gestore dell'opera mantenere in, efficienza, a sua cura e spese, la strumentazione di controllo prescritta nel Foglio condizioni di esercizio.

Art. 28.

Controlli

1. Il SIR per gli sbarramenti di categoria B di qualsiasi tipologia e il SGC per quelli della categoria A di qualsiasi tipologia sono tenuti ad effettuare periodiche visite di controllo sullo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti, in relazione alla loro rilevanza ed incidenza sul territorio. Per gli sbarramenti di categoria C di qualsiasi tipologia, il SIR deve effettuare una visita di controllo ogni sei mesi. Ditale visita è redatto apposito verbale.

2. Qualora il servizio competente, nel corso del controllo ad un impianto, rilevi difformità di esecuzione dei lavori autorizzati, oppure carenze di manutenzione, o altri fatti che possano costituire pregiudizio alla funzionalità delle opere, propone i provvedimenti indispensabili

che il titolare dell'autorizzazione o il soggetto che a qualunque titolo ha l'esercizio dell'impianto deve adottare.

3. Qualora il SIR, ovvero il SGC, accerti in qualunque modo l'esistenza di manifestazioni nell'impianto che possano far temere un immediato pericolo per la pubblica incolumità, può imporre direttamente al soggetto responsabile, entro un breve termine, i provvedimenti di cui al comma 2 e, in caso di inosservanza, procede all'esecuzione d'ufficio imputando le spese a carico dello stesso soggetto. Nel caso d'intervento effettuato dal SGC questi ne dà immediata comunicazione al SIR.

4. Il dirigente responsabile è tenuto ad assicurare alla Autorità di bacino competente periodici rapporti informativi, almeno con frequenza annuale, sulle attività di controllo svolta nonché sullo stato di esercizio degli impianti tenuto conto dei rapporti trasmessi dai soggetti obbligati alla vigilanza. Nel caso di competenza del SGC questi è tenuto a trasmettere i periodici rapporti informativi anche al SIR.

Art. 29.

Trasmissione dati

1. Per le opere di tipologia I e III delle categorie B e C i dati raccolti devono essere comunicati al SIR secondo le disposizioni del Foglio condizioni di esercizio.

2. Per le opere di tipologia I e III della categoria A i dati raccolti devono essere comunicati al SIR e al SGC secondo le disposizioni del Foglio condizioni ed in particolare a seguito di fenomeni gravosi od alluvionali.

3. Per le opere di tipologia II i dati raccolti devono essere comunicati al SIR secondo le disposizioni del Foglio condizioni ed in particolare a seguito di fenomeni che attivano la cassa di laminazione.

Art. 30.

Foglio condizioni di esercizio

1. Il Foglio condizioni di esercizio contiene le condizioni a cui è subordinato il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per un nuovo invaso o alla sua prosecuzione per un invaso esistente.

2. Il Foglio condizioni contiene tutte le prescrizioni relative alla fase di esercizio. Tale documento contiene in particolare prescrizioni circa:

- a) l'utilizzo plurimo della risorsa accumulata;
- b) l'obbligo di rendere disponibile la risorsa idrica per fini di protezione civile ed in particolare per lo spegnimento di incendi;
- c) le manovre degli scarichi;
- d) le eventuali limitazioni di invaso ai fini di laminazione delle piene;
- e) i controlli sull'efficienza delle opere;
- f) i controlli sulle strumentazioni installate per il monitoraggio;
- g) la raccolta dei dati e la trasmissione degli stessi;
- h) la manutenzione da effettuare e la sua periodicità;
- i) la vigilanza sulle aree prospicienti l'invaso e sugli alvei ricettori a valle dello sbarramento e l'indicazione del personale addetto alla vigilanza;
- l) le verifiche effettuate dall'Amministrazione regionale;
- m) la possibilità di richiedere l'effettuazione di verifiche, anche periodiche, da parte di professionisti abilitati incaricati dai proprietari in merito alla sicurezza delle opere;
- n) l'eventuale guardiania fissa;
- o) l'eventuale individuazione dell'ingegnere responsabile.

3. Il Foglio condizioni di esercizio può essere integrato e modificato in tempi successivi dal servizio competente soprattutto a seguito di varianti alle opere, dell'esame dei dati registrati dalle strumentazioni di monitoraggio, di successive valutazioni tecniche, di eventi alluvionali, di modifiche negli usi della risorsa idrica o variazioni ambientali delle aree limitrofe o a valle dello sbarramento.

4. Fa parte integrante del Foglio condizioni, anche in forma sintetica, il progetto di gestione di cui all'articolo 21 della presente normativa.

Art. 31.

Modifiche, disattivazione o dismissione delle opere di ritenuta

1. Ogni modifica alle opere, compresa la demolizione delle stesse finalizzata al ripristino dei luoghi o alla messa in sicurezza dello sbarramento, deve essere descritta in un progetto che il proprietario deve trasmettere al servizio competente per il rilascio dell'autorizzazione, previo parere dell'Unità tecnica regionale qualora l'opera appartenga alla categoria B o C di qualsiasi tipologia di cui all'art. 4 della presente normativa.

2. Tale progetto, nel caso di demolizione, deve prevedere il ripristino dei luoghi alle condizioni precedenti alla costruzione o almeno preveda l'impossibilità, per le opere rimanenti, di creare invasi o trattate di alcun genere.

3. La disattivazione o dismissione delle opere di ritenuta può essere imposta dal servizio competente anche a seguito di mancato pagamento delle spese di istruttoria, dei versamenti previsti dalle presenti norme o di mancata trasmissione delle integrazioni richieste e per concomitanti motivi di temuto rischio per la pubblica incolumità.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32.

Modalità di pagamento

1. L'importo dei contributi e delle sanzioni previste dagli articoli 4 e 5 della legge a cui è allegata la presente normativa deve essere corrisposto in unica soluzione, entro sessanta giorni dalla notifica del pagamento, tramite versamento sul conto corrente postale n. 4093 intestato a Tesoreria regionale - Contributi e sanzioni amministrative - articoli 4 e 5 della legge regionale n. 12 del 2007 (Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna).

Art. 33.

Revisione

1. Le presenti norme sono soggette a revisione ed adeguamento a seguito della verifica di cui all'art. 7 della legge a cui è allegata la presente normativa.

08R0371

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GUG-033) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 251,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 8 0 8 1 6 *

€ 2,00